

REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

---

## PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo E. 2,07. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE SECONDA

---

---

*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75*

---

---

### SOMMARIO

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.10.2003 N. 1255**

**Disposizioni per il pagamento, la riscossione e il versamento al Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili delle somme versate dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 5 comma 7, legge 12/03/99, n. 68.**

**pag. 3639**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.10.2003 N. 1257**

**Legge regionale n. 31/1998, articolo 4, comma 5. Accordo di programma 2004-2006 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto ferroviario locale e regionale.**

pag. 3641

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.10.2003 N. 1258**

**Interventi in materia di mobilità, trasporti e viabilità. Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dai ribassi d'asta.**

pag. 3650

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.10.2003 N. 1261**

**Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 41.196,02 (9° provvedimento).**

pag. 3651

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.10.2003 N. 1262**

**Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 20.000,00 (10° provvedimento).**

pag. 3653

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.10.2003 N. 1263**

**Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 75.000,00 (11° provvedimento).**

pag. 3653

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.10.2003 N. 1272**

**Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 723.000,00 (12° provvedimento).**

pag. 3654

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.10.2003 N. 1273**

**Variazioni per euro 2.268.293,00 al bilancio 2003 ai sensi art. 7 l.r. 9/5/2003, n. 14 Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili - anno 2003 - l. 12/3/1999, n. 68 (14° provvedimento).**

pag. 3655

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.10.2003 N. 1274**

Variazioni per euro 5.228.947,54 al bilancio 2003 ai sensi art. 7 l.r. 9/5/2003, n. 14 Fondo regionale di protezione civile - anno 2003 - 1.12/3/1999, n. 68 (15<sup>o</sup> provvedimento) pag. 3656

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.10.2003 N. 1286**

Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame" di Genova: presa d'atto della modifica di natura istituzionale da pubblica a privata ed iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato ai sensi del d.p.r. 361/2000. pag. 3658

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.10.2003 N. 1287**

I.P.A.B. "Asilo infantile di Pontedecimo" di Genova: presa d'atto della modifica di natura istituzionale da pubblica a privata ed iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato ai sensi del d.p.r. 361/2000. pag. 3658

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.10.2003 N. 1288**

Associazione "Centro Universitario Sportivo di Genova - C.U.S. Genova" di Genova: riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione nell'albo delle persone giuridiche private ai sensi del d.p.r. n. 361/00. pag. 3659

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.10.2003 N. 1289**

"Associazione famiglie di disabili intellettivi e relazionali A.N.F.F.A.S. Onlus di Imperia": riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione nell'albo delle persone giuridiche private ai sensi del dpr n. 361/00. pag. 3660

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.10.2003 N. 1290**

Integrazione deliberazione n. 1029 del 5 settembre 2003 relativa a modificazioni statutarie della "Fondazione Casa di riposo Maria Ardoino Morelli di Popolo Onlus". pag. 3660

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.10.2003 N. 1292**

Art. 1 - comma 1 - lett. b) L. 65/1987 e succ. modif. e integr. e L.

**289/89. Impiantistica Sportiva. Utilizzo somme rivenienti dalle revoche del programma 1989/90. Approvazione delle modalità di presentazione e valutazione delle istanze.** pag. 3660

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.10.2003 N. 1295**

**Rinnovo autorizzazione regionale e contestuale variante programma coltivazione cava di ardesia denominata "Ripe Marce" in Comune di Moconesi (Genova), della ditta E.L.C.A. di Dondero Guido e Carlo Enrico s.n.c.** pag. 3673

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.10.2003 N. 1296**

**Criteri per l'erogazione dei contributi al Distretto Agricolo Florovivaistico del Ponente di cui alla legge regionale 30 novembre 2001 n. 42.** pag. 3674

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.10.2003 N. 1300**

**Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 125.000,00 (13<sup>o</sup> provvedimento).** pag. 3675

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.10.2003 N. 1302**

**Procedura di verifica/screening - Nuovo impianto di depurazione a Cerasole, La Spezia. Proponente: ACAM S.p.a.. No VIA con prescrizioni.** pag. 3677

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.10.2003 N. 1303**

**Procedura di verifica/screening. Realizzazione di un centro di conferimento e stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti e per la raccolta differenziata a Ronco Scrivia. Proponente: Comune di Ronco Scrivia. No VIA.** pag. 3678

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.10.2003 N. 1304**

**Procedura di verifica/screening. Realizzazione di un centro per la raccolta e demolizione di autoveicoli a Taggia (IM). Proponente: Santamaria Renato s.n.c.. No VIA con prescrizioni.** pag. 3678

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.10.2003 N. 1305**

**Procedura di Verifica/screening ex L.R. 38/98. Progetto relativo all'ampliamento della cava Rossola II in Comune di Bonassola (SP). Proponente Marmo Rosso s.n.c.. Non assoggettamento a VIA con prescrizioni.**

pag. 3679

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO AMBIENTE MARINO E COSTIERO 28.10.2003 N. 2355**

**Art. 35 D.Lgs. 152/99. Autorizzazione società Marina di Varazze s.r.l. per riutilizzo materiale dragato nell'ambito lavori di rifacimento ed ampliamento porto di Varazze per il ripascimento strutturale e il riempimento di casse di colmata.**

pag. 3680

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE 27.10.2003 N. 2408**

**Restituzione deposito cauzionale per cessazione attività estrattiva cava di arenaria denominata "Dego" in Comune di Dego (Savona), della ditta Gilmarmi di G. Gilardoni.**

pag. 3681

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO AUTONOMIE ED ASSETTI ISTITUZIONALI 16.10.2003 N. 2407**

**Iscrizione Albo regionale Direttori Generali Enti Strumentali ai sensi art. 12 l.r. n. 55/1993 - dott. Astengo Piero Luigi.**

pag. 3681

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E VIABILITÀ 20.10.2003 N. 2354**

**Cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 13 della l.r. 25 giugno 2003 n. 19 di n. 3 agenti di polizia amministrativa della AMT S.p.A. di Genova.**

pag. 3681

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2282**

**Iscrizione della Cooperativa Sociale "L'Airone - Piccola società cooperativa sociale e di servizi a responsabilità limitata" - Imperia - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993.**

pag. 3682

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2283**

**Iscrizione della Cooperativa sociale "Golfo del Tigullio - Piccola**

**Cooperativa Sociale a r.l." - Genova - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1<sup>o</sup> giugno 1993. pag. 3682**

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2284**

**Iscrizione della Cooperativa sociale "Premiata ditta Luigi Massero Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - ONLUS" - Genova - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1<sup>o</sup> giugno 1993. pag. 3683**

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2285**

**Iscrizione della Cooperativa sociale "Santa Lucia - Società Cooperativa Sociale a r.l." - Genova - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1<sup>o</sup> giugno 1993. pag. 3683**

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2286**

**Iscrizione della Cooperativa sociale "Gulliver Piccola Soc. Coop. a r.l." - Borghetto di Vara (SP) - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1<sup>o</sup> giugno 1993. pag. 3683**

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2287**

**Iscrizione della Cooperativa sociale "Il Bosco - piccola società cooperativa sociale a responsabilità limitata" - Arenzano (GE) - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1<sup>o</sup> giugno 1993. pag. 3684**

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2288**

**Iscrizione della Cooperativa sociale "IRIA Service Cooperativa Sociale - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata" - Savignone (GE) - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1<sup>o</sup> giugno 1993. pag. 3684**

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2289**

**Iscrizione della Cooperativa sociale "VIS - Valorizziamo l'impegno sociale - Società cooperativa sociale" - Genova - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1<sup>o</sup> giugno 1993. pag. 3684**

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2290**

Iscrizione della Cooperativa sociale "La Quercia - Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l." - Genova - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993. pag. 3685

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2291**

Iscrizione della Cooperativa sociale "Il Sole Piccola Società a responsabilità limitata" - Arma di Taggia (IM) - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993. pag. 3685

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2292**

Iscrizione della Cooperativa sociale "C.S.P. Cooperativa Sociale a responsabilità limitata - Onlus" - Sestri Levante (GE) - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993. pag. 3685

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2293**

Iscrizione della Cooperativa sociale "Madonna dell'Orto Cooperativa sociale a r.l." - Carro (SP) - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993. pag. 3686

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2294**

Iscrizione della Cooperativa sociale "Cooperativa sociale scolastica Gianelli società cooperativa a responsabilità limitata" - Brugnato (SP) - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993. pag. 3686

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2295**

Iscrizione della Cooperativa sociale "Padre G. Semeria Cooperativa Sociale a r.l. - O.n.l.u.s." - Monterosso al Mare (SP) - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993. pag. 3686

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2296**

Iscrizione della Cooperativa sociale "Delta-Mizar cooperativa so-

**ciale onlus-società cooperativa a responsabilità limitata” - Camporosso (IM) - all’Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all’art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993. pag. 3687**

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2297**

**Iscrizione della Cooperativa sociale “Crescianza Periez Cooperativa Sociale a r.l.” - Carro (SP) - all’Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all’art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993. pag. 3687**

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2298**

**Iscrizione della Cooperativa sociale “Nostra Signora di Montecarà-Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l. - Onlus” - Rocchetta di Vara (SP) - all’Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all’art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993. pag. 3687**

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2299**

**Iscrizione del Consorzio “Monsignor Luciano Ratti Consorzio Cooperativo Sociale a r.l.” - Rocchetta di Vara (SP) - all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993. pag. 3688**

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2300**

**Iscrizione della Cooperativa sociale “Caterina Podestà Cooperativa sociale a r.l.” - Carro (SP) - all’Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all’art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993. pag. 3688**

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 22.10.2003 N. 2301**

**Iscrizione della Cooperativa “Andrea - Il fiore del biologico - Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l. - Onlus” - Rocchetta di Vara (SP) - all’Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all’art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993. pag. 3688**

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 28.10.2003 N. 2360**

**Assegnazione contributi previsti dalla l.r. n. 23/1993 in favore della cooperazione sociale per mutui agevolati per programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose - Anno 2003 - E. 50.000,00. pag. 3689**



**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE SOCIALE 28.10.2003 N. 2361**

**Assegnazione contributi previsti dalla l.r. n. 23/1993 in favore della cooperazione sociale per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario nel credito di esercizio - Anno 2003 - E. 150.000,00.** pag. 3690

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI GENOVA 15.10.2003 N. 47**

**Variante di aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi dell'art. 23 della L.U.R. n. 36/1997 e s.m.i. finalizzata all'introduzione di integrazioni all'art. 11 delle relative Norme di Attuazione "Disciplina del sistema del Verde a livello Provinciale".** pag. 3691

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 24.10.2003 N. 123**

**Comune di Sanremo. Variante al Piano Regolatore Generale di adeguamento degli standards urbanistici ai sensi dell'art. 29 della L.R. 24/1987, finalizzata al recupero ed alla conversione della stazione di trasformazione dell'energia elettrica di Baragallo ed all'inserimento di nuove volumetrie con destinazione a pubblici servizi.** pag. 3697

**PROVINCIA DI GENOVA**

**Ditta: Barbalarga Silvia e altri. Domanda per concessione derivazione acqua.** pag. 3697

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 24.09.2003 N. 5518**

**Corso d'acqua: sub alveo T. Scrivia. Richiedente: Ditta Edilizia Ligure s.r.l. Domanda: in data 17.06.2003 di rinuncia alla concessione di derivazione acqua assentita con D.D.S.G.C. di Genova n. 38 in data 21.08.1990 a favore della stessa Ditta ad uso industriale in Comune di Ronco Scrivia. Pratica n. 2433.** pag. 3697

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 21.10.2003 N. 8002**

**Torrente Teiro - Pozzo di subalveo denominato "T/6" - Domanda in sanatoria per concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile in Comune di Varazze. Richiedente: Comune di Varazze. Fascic. n. 486/01 - Rif. Prat. n. 2067/d.** pag. 3698

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 21.10.2003 N. 8015**

**Richiedente: Società comune di Savona. Oggetto: domanda intesa ad ottenere la concessione per un nuovo attraversamento in sub-alveo con condotta fognaria del rio Repuseno all'altezza dell'incrocio tra Via Padova Via Schiantapetto nel Comune di Savona. Pratica n. 79/03 cl. 013.003.001.**

pag. 3698

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 21.10.2003 N. 8023**

**Richiedente: Società Comune di Savona. Oggetto: domanda intesa ad ottenere la concessione per l'adeguamento dell'attraversamento del Rio Quattro Stagioni in Loc. Legino del Comune di Savona nel Comune di Savona. Pratica n. 81/03 cl. 013.003.001.**

pag. 3699

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 19.11.2003 N. 4444**

**Richiedente: Comune di Borghetto S. Spirito. Istanza in data 21.03.2002 del Comune di Borghetto S. Spirito per ottenere la concessione demaniale per posa di condotta in subalveo acque bianche per la sistemazione di Via Montevideo. Pratica n. 52/02 - Rif. 2512/C.**

pag. 3699

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 21.10.2003 N. 8035**

**Richiedente: Società Comune di Savona. Oggetto: domanda intesa ad ottenere la concessione per l'attraversamento del Rio Ritorto in Loc. Fontanassa Comune di Savona mediante una tombinatura a sezione trapezia in C.A., da realizzarsi ai fini del collegamento stadale tra le vie "Alla Rocca" e "Tissoni" nel Comune di Savona. Pratica n. 247/02 - cl. 013.003.001.**

pag. 3699

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

17.10.2003

N. 1255

**Disposizioni per il pagamento, la riscossione e il versamento al Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili delle somme versate dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 5 comma 7, legge 12/03/99, n. 68.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 ad oggetto "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Visto l'art. 5, comma 3), della citata legge che prevede per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici la possibilità di essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta;

Visto il successivo comma 4) che rimette al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale la definizione dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e dei criteri e modalità per la loro concessione;

Visto il decreto 7 luglio 2000, n. 357 ad oggetto "Regolamento recante: Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68" che definisce il procedimento di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta dalla legge, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione;

Visto l'art. 2, comma 6) del citato decreto che prevede, in caso di mancato o inesatto versamento del contributo per l'esonero parziale nella misura dovuta a carico del datore inadempiente che la sanzione amministrativa della maggiorazione della predetta somma sarà stabilita dal servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente;

Vista la legge regionale 20/08/1998, n. 27 "Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro";

Vista la legge regionale 29 maggio 2003, n. 15 "Norme per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili" ed in particolare l'art. 4 che prevede l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili;

Visto l'art. 14, comma 3) della legge n. 68/1999 a norma del quale gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative e i contributi versati dai datori di lavoro, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati sono destinati al Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4 del 17 gennaio 2000 limitatamente alla sezione riguardante le disposizioni in materia di "esoneri parziali";

Considerato che la competenza alla concessione delle autorizzazioni in materia di esoneri parziali è attribuita alle Province;

Ritenuto pertanto opportuno individuare le modalità di presentazione delle istanze di esonero, di versamento dei contributi e delle sanzioni a detto istituto correlate da parte dei datori di lavoro interessati;

Su proposta dell'Assessore incaricato all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Dr. Nicola Abbundo

## DELIBERA

- 1) di impartire, per le motivazioni di cui in premessa, le disposizioni per il pagamento, la riscossione e il versamento al Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili di cui all'art. 4 della legge regionale 29 maggio 2003, n. 15 delle somme versate dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 7), della legge 12/03/1999, n. 68" di seguito indicate:
  - a) i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni delle loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di persone disabili prevista in applicazione della legge n. 68/99 nonché del Decreto del Ministro del Lavoro 7 luglio 2000, n. 357, possono presentare istanza di esonero parziale alla Provincia competente per territorio in cui ha sede l'impresa;

- b) l'istanza di esonero parziale deve contenere le informazioni richieste dall'art. 3, comma 1) e art. 4, comma 2 del Decreto del Ministro del Lavoro 7 luglio 2000, n. 357 e precisamente:
- gli elementi identificativi del datore di lavoro
  - il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero
  - almeno una delle speciali condizioni di attività che giustificano l'istanza quali:
    - 1) faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
    - 2) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa;
    - 3) particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere difficoltoso l'inserimento della persona disabile;
  - informazioni circa la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e sul carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate;
- c) al ricevimento dell'istanza la Provincia autorizza, fissandone la durata, la sospensione parziale degli obblighi nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60% dell'intera quota di riserva e dell'80% dell'intera quota di riserva per i datori di lavoro operanti nel settore del trasporto, in attesa dell'adozione del provvedimento di esonero per il quale il servizio competente della Provincia svolge adeguata istruttoria;
- d) il datore di lavoro, ottenuta l'autorizzazione all'esonero, deve semestralmente dimostrare al servizio competente della Provincia, tramite esibizione delle ricevute dei bollettini di conto corrente, l'avvenuto versamento della quota a suo carico relativamente all'intero periodo di durata dell'esonero concesso. Il pagamento è dovuto anche nel caso di rigetto dell'istanza, relativamente al solo periodo di sospensione già goduto;
- e) i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici versano al Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili di cui alla legge regionale 29 maggio 2003, n. 15 un contributo per ciascuna persona disabile non assunto nella misura di euro 12,911 per ogni giorno lavorativo (il numero di giorni lavorativi va inteso con riferimento ad ogni specifico contratto di lavoro) e per tutta la durata dell'esonero parziale autorizzato dal competente servizio provinciale. I versamenti relativi ai periodi 1° gennaio/30 giugno e 1° luglio/31 dicembre verranno effettuati a consuntivo con scadenza semestrale entro la data del 16 gennaio (per il semestre 1° luglio/31 dicembre) ed entro la data del 16 luglio (per il semestre 1° gennaio/30 giugno). Considerato che il versamento del contributo esonerativo viene effettuato a consuntivo, nel caso in cui nel corso di ciascun semestre siano intervenute delle variazioni occupazionali, i datori di lavoro dovranno dare comunicazione contestualmente alla trasmissione dei bollettini di versamento del contributo all'ufficio competente entro il 16 gennaio e il 16 luglio. Per i datori di lavoro che presentano domanda di esonero parziale nel corso dell'anno, il pagamento del contributo esonerativo potrà essere effettuato a consuntivo entro i termini sopra evidenziati (16 gennaio e 16 luglio);
- f) il datore di lavoro è tenuto a dare tempestiva comunicazione al servizio competente di mutamenti riguardanti la natura giuridica dell'impresa o l'assetto organizzativo della medesima; in tali casi l'autorizzazione all'esonero parziale potrà essere verificata dal servizio competente alla luce dei mutamenti avvenuti;
- g) in caso di mancato o inesatto versamento del contributo per l'esonero, il servizio competente della Provincia diffida il datore di lavoro inadempiente a sanare l'infrazione entro 15 giorni dalla notifica. Trascorso inutilmente detto termine sarà inviata idonea comunicazione al servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio per il calcolo delle maggiorazioni previste dall'art. 5, comma 5) della L. 68/99;
- h) l'autorizzazione all'esonero parziale, con-

cessa dal competente servizio della Provincia, ha una validità massima di tre anni a condizione che permangano i presupposti che ne hanno giustificato il rilascio. Può essere rinnovata previa apposita richiesta del datore di lavoro, il quale potrà auto-certificare la sussistenza delle speciali condizioni di attività che hanno dato luogo all'autorizzazione iniziale;

- i) ai fini del rilascio della certificazione di ottemperanza di cui all'art. 17 della L. 68/99 e della circolare n. 79/00 della DIV III del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, il datore di lavoro è tenuto ad allegare all'istanza la documentazione di avvenuto versamento del contributo esonerativo o ad esibirla in caso di richiesta da parte del competente servizio della Provincia;
- l) entro i 10 giorni successivi al versamento, copia dei bollettini di c/c dovrà essere inviata dai datori di lavoro privati ed enti pubblici economici al competente servizio della Provincia;
- m) al fine di assicurare il regolare svolgimento secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, i versamenti di che trattasi devono essere effettuati con bollettino di c/c postale n. 526160 intestato a Regione Liguria - Tesoreria Regionale con la seguente causale: "Contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3) della Legge n. 68/99".
- 2) di pubblicare le disposizioni di cui sopra sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

---



---

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

17.10.2003

N. 1257

**Legge regionale n. 31/1998, articolo 4,**

**comma 5. Accordo di programma  
2004-2006 per la determinazione dei  
livelli di quantità e standard di qualità  
dei servizi di trasporto ferroviario lo-  
cale e regionale.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di aderire all'allegato schema di accordo di programma per il periodo 2004-2006 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto ferroviario locale e regionale, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di quantificare l'importo annuo della partecipazione finanziaria della Regione Liguria in E. 65.538.380,49, mentre gli altri enti sottoscrittori non prevedono ulteriori risorse aggiuntive;
- di destinare tale importo alla costituzione della base d'asta per la gara d'appalto dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, prevista ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 31/98;
- di assicurare l'erogazione di risorse quantomeno pari per il successivo periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2013, come previsto all'articolo 3, comma 2, dell'accordo di programma;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore da lui delegato, alla sottoscrizione dell'accordo stesso;
- di pubblicare per estratto il testo della presente deliberazione nel B.U.R.L.;
- di pubblicare integralmente il testo dell'accordo di programma nel B.U.R.L..

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

(segue allegato)

## **ACCORDO DI PROGRAMMA 2004 - 2006**

### **PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO LOCALE E REGIONALE**

La Regione Liguria, in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1257 in data 17.10.2003

La Provincia di Genova, in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 in data 30 luglio 2003

La Provincia di Imperia, in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 60 in data 31 luglio 2003

La Provincia di La Spezia, in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 in data 5 agosto 2003

La Provincia di Savona, in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 in data 31 luglio 2003

Il Comune di Genova, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta comunale n. 706 in data 10 luglio 2003

#### **PREMESSO CHE**

il trasporto ferroviario in Liguria, accanto alla significatività che assume in funzione del trasferimento delle funzioni amministrative da parte dello Stato, ha una valenza strategica ed una specificità di particolare rilievo, che deriva dalla conformazione della regione e da come sono localizzate le linee; infatti la linea ferroviaria costituisce il naturale sistema dorsale dei collegamenti e l'elemento di continuità tra i bacini del trasporto su gomma, con funzione portante dell'intera mobilità regionale;

la legge regionale 9 settembre 1998, n.31, e successive modificazioni ed integrazioni, detta "Norme in materia di trasporto pubblico locale" ed in particolare:

- al comma 4 dell'art.2, dispone che i servizi ferroviari di cui all'art.9 del D.Lgs. n. 422/97 costituiscono un'unica rete di trasporto operante in tutto il territorio regionale;
- al comma 5 dell'art.4, prevede che la Regione, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2 dell'art.16 del D.Lgs. n. 422/97, relativo alla determinazione dei livelli

dei servizi minimi, stipuli con gli Enti Locali interessati accordi di programma di validità triennale che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale;

- al comma 6 dello stesso art.4 prevede che gli accordi di programma, in ordine agli interventi in conto capitale:
  - a) individuino gli obiettivi di investimento per il rinnovo del materiale rotabile, per gli impianti fissi di trasporto e per le tecnologie di controllo;
  - b) determinino i limiti percentuali dei relativi interventi posti a carico della Regione e degli Enti Locali;
- al comma 8 del medesimo art.4 prevede che gli accordi di programma siano stipulati di intesa con gli Enti contermini cui sono state trasferite le funzioni amministrative ai sensi dell'art.14, al fine di assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione tra i servizi dei diversi bacini;

l'Accordo di Programma sottoscritto in data 17 gennaio 2000 dalla Regione Liguria e dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. n.422/97:

- a) dispone il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative e programmatiche relative ai servizi ferroviari, di cui all'art.9 del decreto sopra richiamato, e delle relative risorse finanziarie;
- b) individua le direttrici di traffico assegnate alla Regione Liguria in base all'utilizzo prevalente dei servizi.

il Consiglio regionale con la deliberazione del n.73 del 28 dicembre 2001 ha approvato il "Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2002-2004", previsto dal comma 2 dell'art.3 della citata L.R. n.31/98, che individua:

- a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
- b) i criteri per l'integrazione tra modi di trasporto, in particolare tra ferrovia e gomma;
- c) le modalità di determinazione delle tariffe;
- d) i criteri per l'integrazione tariffaria;
- e) le risorse da destinare al trasporto pubblico di interesse locale e regionale, specificando l'entità di quelle relative a ciascun bacino ed al trasporto ferroviario;
- f) le modalità di attuazione e di revisione dei contratti di servizio pubblico;
- g) il sistema di monitoraggio dei servizi;
- h) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale;
- i) i criteri per le autorizzazioni di cui all'art.7 della L.R.n.31/98;

la Giunta regionale ha provveduto a fissare con la deliberazione n.146 del 20 febbraio 2002 i criteri di politica tariffaria, ai sensi del comma 1 dell'art.9 della L.R. n. 31/98, e pertanto le tariffe dei servizi saranno determinate all'interno dei relativi contratti in conformità ai criteri fissati dalla suddetta deliberazione e dai successivi aggiornamenti;

## **STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Art.1**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma, che ha validità dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

### Art.2

1. Il presente Accordo di programma definisce, ai sensi del comma 5 dell'art.4 della L.R. n.31/98, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto ferroviario locale e regionale di cui all'art.9 del D.Lgs. n. 422/97, relativamente:
- a) ai servizi minimi, i cui costi sono a carico del bilancio regionale, quantitativamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, tenuto conto:
- dell'integrazione tra le reti dei trasporti,
  - del pendolarismo scolastico e lavorativo,
  - della fruibilità dei servizi da parte dagli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e sportivi,
  - delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento;
- b) ai servizi relativi alle ulteriori risorse integrative disposte degli Enti Locali.
2. Il presente Accordo definisce, inoltre, gli interventi in conto capitale ai sensi del comma 6 dello stesso art.4 della L.R. n.31/98;
3. L'Accordo definisce, infine, gli impegni che ciascun soggetto sottoscrittore dovrà assumere in ordine all'attuazione dell'Accordo stesso e gli adempimenti che dovrà compiere per consentire il regolare svolgimento del servizio di trasporto ferroviario sul territorio regionale.

### Art.3

1. Il presente articolo definisce, relativamente al triennio 2004-2006, oggetto dell'Accordo, le risorse finanziarie e la corrispondente quantità dei servizi di trasporto ferroviario locale e regionale, sulla base degli stanziamenti già previsti dalla Regione o in corso di eventuale previsione da parte degli Enti sottoscrittori, come di seguito specificato:

#### REGIONE LIGURIA

	<b>Risorse finanziarie</b>	<b>Quantità dei servizi</b>
Anno 2004	euro 65.538.380,49	6,9 milioni di treni*km
Anno 2005	euro 65.538.380,49	6,9 milioni di treni*km
Anno 2006	euro 65.538.380,49	6,9 milioni di treni*km

#### PROVINCIA DI GENOVA

	<b>Risorse finanziarie</b>	<b>Quantità dei servizi</b>
Anno 2004	euro zero	
Anno 2005	euro zero	
Anno 2006	euro zero	

#### PROVINCIA DI IMPERIA

	<b>Risorse finanziarie</b>	<b>Quantità dei servizi</b>
Anno 2004	euro zero	



Anno 2005 euro zero  
Anno 2006 euro zero

**PROVINCIA DI LA SPEZIA**

	<b>Risorse finanziarie</b>	<b>Quantità dei servizi</b>
Anno 2004	euro zero	
Anno 2005	euro zero	
Anno 2006	euro zero	

**PROVINCIA DI SAVONA**

	<b>Risorse finanziarie</b>	<b>Quantità dei servizi</b>
Anno 2004	euro zero	
Anno 2005	euro zero	
Anno 2006	euro zero	

**COMUNE DI GENOVA**

	<b>Risorse finanziarie</b>	<b>Quantità dei servizi</b>
Anno 2004	euro zero	
Anno 2005	euro zero	
Anno 2006	euro zero	

2. I predetti importi, che dovranno costituire la base d'asta per la gara d'appalto dei servizi ferroviari, prevista ai sensi dell'art.5 della L.R. n.31/98, sono quantomeno confermati da parte degli Enti sottoscrittori del presente Accordo per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2013, allo scopo di garantire copertura finanziaria per la durata del Contratto di servizio tra la Regione Liguria e l'Azienda risultata vincitrice della procedura concorsuale.
3. Gli interventi finanziari di cui al comma 1, pertanto, costituiscono i corrispettivi del Contratto di servizio e si aggiungono ai ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio; tali somme saranno erogate all'Azienda aggiudicataria a fronte del complesso dei servizi e secondo le modalità specificati nel Contratto di servizio.
4. In virtù della sopra citata destinazione, di cui al comma 3, gli stanziamenti disposti dagli Enti sottoscrittori, unitamente alla quota di I.V.A. sui medesimi, devono essere erogati in via esclusiva in sede di Contratto di servizio.
5. Gli Enti Locali provvederanno alla liquidazione delle somme eventualmente dagli stessi stanziati accreditando alla Regione Liguria gli importi di cui al comma 1 con cadenza annuale, entro il primo semestre relativo all'anno di competenza. La Regione provvederà a trasferire all'Azienda, nei termini contrattuali, i fondi come sopra liquidati dagli Enti.
6. Decorso il termine di cui al comma precedente, l'Ente Locale dovrà corrispondere gli interessi per ritardato pagamento, calcolati ai sensi di legge, alla Regione Liguria, che potrà autorizzare riduzioni dei servizi nei modi e termini eventualmente previsti dal Contratto di servizio.

**Art.4**

1. La Regione Liguria ritiene necessario che il bando di gara per l'assegnazione del servizio tenga conto delle seguenti esigenze:

- un miglioramento dell'offerta dei servizi in termini quantitativi;
  - un miglioramento della qualità dei medesimi;
  - una maggiore attenzione ai bisogni dell'utenza.
2. Il Contratto di servizio, stipulato ai sensi dell'art.5 della L.R. n.31/98 dalla Regione Liguria con l'Azienda risultata vincitrice della procedura concorsuale, specifica l'effettivo programma di esercizio, comprensivo degli orari, delle fermate e degli altri elementi determinanti del servizio.
  3. Il Contratto definisce inoltre gli standard minimi di qualità dei servizi, con particolare riguardo agli aspetti di puntualità, affidabilità, pulizia, rete di vendita e informazione agli utenti. Tali standard non potranno comunque essere inferiori a quelli previsti dal Contratto di servizio per il periodo 2002-2003 stipulato dalla Regione Liguria con Trenitalia S.p.A..
  4. La Regione Liguria impegnerà l'Azienda, in sede di Contratto di servizio:
    - a migliorare la qualità complessiva dei servizi offerti;
    - ad assicurare l'integrazione tra servizi su ferro e servizi su gomma.

#### **Art.5**

1. La Regione Liguria potrà destinare al finanziamento di ulteriori servizi di trasporto nel bacino ferroviario regionale:
  - a) eventuali economie provenienti dal ribasso d'asta;
  - b) eventuali economie di spesa, ovvero riduzione dei corrispettivi previsti a seguito della diminuzione quantitativa del servizio ferroviario programmato.
2. La Regione Liguria potrà destinare gli importi previsti in relazione a particolari clausole o penali contrattuali ad interventi di svecchiamento del parco rotabile, riclassamento delle carrozze, informazione all'utenza, o altri interventi.

#### **Art.6**

1. In ordine agli interventi in conto capitale previsti ai sensi del comma 6 dell'art.4 della L.R. n.31/98, gli Enti sottoscrittori concordano sull'opportunità di avviare operazioni di rinnovo del materiale rotabile, al fine di consolidare i meccanismi di svecchiamento e di riqualificazione già attuati.
2. La Regione Liguria, relativamente al triennio 2004-2006, individua i seguenti obiettivi di investimento per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario, i cui costi, sino al valore massimo del 25%, in conformità ai criteri previsti dal Consiglio regionale, saranno a carico della Regione:
  - a) cofinanziamento di un convoglio del tipo T.A.F. (Treno ad Alta Frequentazione), in aggiunta ai quattro già finanziati, secondo la previsione del Piano Investimenti 2001-2002, nella misura di euro 1.678.484,92;
  - b) cofinanziamento di carrozze a grande capacità o convogli, come verrà specificato nel redigendo Piano Investimenti 2003-2004.Tali interventi sono disposti al fine di fronteggiare le sempre più rilevanti esigenze e criticità nel sistema del trasporto ferroviario.

3. La Regione Liguria si impegna a proseguire gli interventi per agevolare il rinnovo del materiale rotabile per i servizi su gomma.

#### **Art.7**

1. Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo concordano sulla esigenza di dare continuità al processo di integrazione intermodale e tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. Per quanto riguarda gli strumenti di integrazione tra le diverse modalità di trasporto, la rete dei servizi dovrà tendere a sviluppare le possibilità di integrazione e di collaborazione tra ferro e gomma, anche al fine di ridurre la congestione del traffico.
3. In particolare, nella programmazione dei servizi su gomma, si dovranno garantire i collegamenti con le stazioni ferroviarie, tenendo conto degli orari di arrivo e di partenza dei treni, per assicurare la continuità del trasporto e le coincidenze.
4. Inoltre, nella scelta dell'ubicazione delle aree o delle infrastrutture di sosta per i veicoli privati, dovranno essere considerate le esigenze di collegamento con il sistema di trasporto pubblico, per dare risposta ai bisogni di mobilità dei cittadini ed in ragione del miglioramento delle aree centrali urbane.
5. Infine, si richiama l'esigenza che, nel dare concretezza e sviluppo all'integrazione tra i servizi, occorre ricorrere alle modalità ed alle tecniche più idonee a soddisfare le esigenze del trasporto dei cittadini, ponendo particolare attenzione a quelle delle persone a mobilità ridotta, comprendendo in tale terminologia chiunque incontri particolari difficoltà nell'utilizzare i trasporti pubblici.
6. Per quanto riguarda i collegamenti interregionali, le intese tra le regioni, finalizzate alla soluzione delle problematiche locali di integrazione tra i servizi, dovranno essere sviluppate sentito l'Ente locale interessato titolare delle funzioni amministrative.
7. Per quanto riguarda i servizi transfrontalieri, attualmente di competenza dello Stato, le iniziative finalizzate alla soluzione delle problematiche dovranno essere sviluppate sentita la Provincia di Imperia.

#### **Art.8**

1. La Regione Liguria, al fine di agevolare l'integrazione tra i servizi di trasporto, ha predisposto un sistema di organizzazione e gestione delle informazioni partecipato da tutti gli Enti sottoscrittori del presente Accordo.
2. Tale sistema necessita di una corretta alimentazione dei dati dei servizi delle aziende di trasporto e consente:
  - a) un controllo della produzione effettuata a fronte dei contratti di servizio;
  - b) l'informazione all'utenza attraverso nuove tecnologie di comunicazione.
3. Gli Enti sottoscrittori, ai sensi dell'art.5, comma 6, e dell'art.13, comma 4, della L.R. n.31/98, si impegnano a trasmettere tempestivamente alla Regione i dati pervenuti, in via cartacea ed informatica, dalle Aziende per l'alimentazione del sistema, secondo le

specifiche richieste dal medesimo, al fine di fornire contestualmente all'utenza le corrette informazioni aggiornate.

### **Art.9**

1. Per quanto riguarda gli strumenti di integrazione tariffaria, gli Enti sottoscrittori del presente Accordo concordano sulla opportunità di introdurre un sistema di bigliettazione integrata, che consenta di viaggiare su tutta la rete ferro-gomma della Liguria con un unico titolo di viaggio valido per tutti i mezzi di trasporto pubblico, facilitando la mobilità dei cittadini nell'ambito dell'intera regione.
2. A tale proposito, la Regione Liguria ha predisposto, attraverso Datasiel S.p.A., il progetto "**PROTEO** – **PRO**getto per l'**inTE**grazione della bigliettazi**ONE** nel trasporto pubblico regionale e locale", che ha focalizzato l'attenzione sull'utilizzo di carte a chip con interfaccia radio – definite contactless – per i notevoli pregi rispetto ad altri sistemi.
3. Gli Enti sottoscrittori prendono atto del progetto sopra richiamato e, al fine di garantire la interoperabilità del sistema di bigliettazione, concordano sull'esigenza di definire standard comuni; gli Enti si impegnano inoltre a non autorizzare alcun sistema alternativo rispetto a quello individuato e si riservano di dividerlo successivamente.

### **Art.10**

1. Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo concordano sul fatto che per la concreta realizzazione del progetto di bigliettazione integrata, anche ai fini della sua gestione a regime, tenuto conto della rilevanza dell'importo previsto, dovranno essere valutate tutte le possibili occasioni di finanziamento da parte della Unione Europea e dello Stato.
2. La Regione Liguria si impegna a reperire le risorse per consentire un abbattimento dei costi di avvio del progetto, anche al fine di facilitare il ricorso ad un intervento in project financing, ove potranno confluire gli ulteriori apporti dal sistema bancario, oppure dall'industria privata.

### **Art.11**

1. Un Collegio presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composto dai rappresentanti nominati dagli Enti Locali sottoscrittori entro 90 giorni dalla data del presente Accordo, vigila sull'esecuzione dello stesso.
2. Il Collegio è assistito da una segreteria costituita presso il Settore Mobilità, Trasporti e Viabilità della Regione Liguria, che curerà la convocazione del Collegio stesso.
3. Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:
  - vigilare sulla piena, tempestiva e corretta realizzazione dell'Accordo di programma;
  - individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
  - provvedere, se necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori, e di altri soggetti eventualmente interessati.

**Art.12**

1. Al fine di consentire gli aggiornamenti ritenuti opportuni, anche a seguito dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti sottoscrittori, il presente Accordo di programma, che ha validità triennale, potrà essere oggetto di verifica, che sarà effettuata con le medesime modalità seguite per la sua stipula.
2. Eventuali modifiche al presente Accordo di programma dovranno essere approvate da tutti gli Enti sottoscrittori.

**Art.13**

1. Tutte le controversie tra le parti in relazione al presente Accordo sono deferite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

**Art.14**

1. Il presente Accordo, che diventa impegnativo per le parti dalla data di sottoscrizione da parte dei soggetti competenti, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.10.2003

N. 1258

### **Interventi in materia di mobilità, trasporti e viabilità. Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dai ribassi d'asta.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 avente oggetto: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 25 che individua le condizioni e i limiti per l'ammissibilità delle varianti in corso d'opera;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 recante "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni" ed in particolare l'art. 134 (variazioni ed addizioni al progetto approvato) che disciplina le procedure per l'approvazione delle perizie di variante e definisce, tra l'altro, le responsabilità del Direttore dei lavori e del Responsabile del procedimento;
- il D.M. LLPP 19 aprile 2000, n.145 recante "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici", ed in particolare l'art. 10 (variazioni al progetto appaltato) che disciplina le procedure di realizzazione delle opere in variante;
- la normativa statale e regionale vigente in materia di mobilità, trasporti e viabilità;

dato atto che da parte degli enti attuatori pervengono richieste di utilizzo - per la copertura finanziaria delle varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 25 della legge 109/1994 o per l'esecuzione di ulteriori interventi di completamento e miglioramento funzionale strettamente connessi al progetto approvato - delle somme derivanti dai ribassi d'asta conseguenti agli appalti effettuati a valere sui fondi assegnati per la realizzazione di interventi riguardanti mobilità, trasporti, viabilità;

considerato che:

- è opportuno disciplinare in modo univoco per tutti gli interventi, previsti nei programmi approvati dalla Regione nelle ridette materie, per i quali le singole leggi di finanziamento non dispongano diversamente, la possibilità e le modalità di utilizzo, da parte degli enti attuatori, delle risorse finanziarie derivanti da ribassi d'asta;
- per garantire una più efficace gestione degli appalti da parte degli enti attuatori, è altresì opportuno autorizzare gli stessi enti ad utilizzare le suddette somme in misura non superiore al 5% dell'importo di aggiudicazione dei lavori, al netto degli oneri fiscali e delle spese tecniche, per la copertura dei costi connessi all'esecuzione di interventi di completamento e miglioramento funzionale strettamente connessi al progetto approvato;

ritenuto invece opportuno stabilire disposizioni diverse per i casi in cui:

- si superi la percentuale di cui al precedente capoverso prevedendo a tal fine che l'Ente attuatore presenti specifica richiesta di autorizzazione all'amministrazione regionale, nonché la documentazione a supporto;
- si rientri nella fattispecie di cui all'articolo 25 comma 1 della L. 109/94 e s.m.i., ossia varianti ed addizioni al progetto approvato, preventivamente approvate dalla stazione appaltante, secondo le modalità previste dall'art. 134 del D.P.R. n. 554/1999;
- si realizzino economie, risultanti dallo stato finale dei lavori, per le quali occorre prevedere una nuova programmazione da parte della Giunta Regionale per il finanziamento di ulteriori interventi nel rispetto delle finalità delle singole leggi di spesa;

ritenuto, altresì, di dover stabilire le modalità di liquidazione;

Su proposta dell'Assessore incaricato del Settore Mobilità, Trasporti e Viabilità

#### DELIBERA

- Di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti modalità di utilizzo, da par-

te degli enti attuatori degli interventi programmati dalla Regione in materia di Mobilità, Trasporti, Viabilità, per i quali le singole leggi di finanziamento non dispongano diversamente, delle somme derivanti da ribassi d'asta:

a. si autorizza, senza necessità di apposito provvedimento regionale, l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti da ribassi d'asta per l'esecuzione di interventi di completamento e miglioramento funzionale strettamente connessi al progetto approvato, fino al 5% dell'importo di aggiudicazione dei lavori, al netto degli oneri fiscali e delle spese tecniche;

b. è oggetto di specifica autorizzazione regionale, rilasciata dal dirigente della struttura competente, previo inoltre della sottoelencata documentazione, l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti da ribassi d'asta per le varianti in corso d'opera o per l'esecuzione di ulteriori interventi di completamento e miglioramento funzionale strettamente connessi al progetto approvato i cui costi risultino superiori a quelli indicati al precedente punto a) e comunque rientrino nella fattispecie di cui all'articolo 25 comma 1 della L. 109/94 e s.m.i., ossia varianti ed addizioni al progetto approvato, preventivamente approvate dalla stazione appaltante, secondo le modalità previste dall'art. 134 del D.P.R. n. 554/1999;

- richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione, inoltrata alla Regione Liguria da parte del Responsabile del Procedimento, prima dell'esecuzione delle opere, corredata dalla seguente documentazione:

– nuovo quadro economico di raffronto aggiornato dell'intervento, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento;

– una relazione contenente le motivazioni e gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante la redazione di una perizia suppletiva e di variante;

– attestazione del Responsabile del Procedimento che i lavori di completamento e miglioramento funzionale da eseguire con la perizia suppletiva e di variante sono strettamente connessi al progetto approvato e nel rispetto dei limiti e delle condizioni delle singole leggi di ammissione a finanziamento;

- di disporre inoltre:

– che la Regione provvede alla liquidazione delle maggiori spese per l'attuazione di varianti in corso d'opera o per l'esecuzione di interventi di completamento e miglioramento funzionale strettamente connessi al progetto, di cui alle lettere a) e b), al momento dell'erogazione del saldo del contributo dietro presentazione della documentazione prevista dalle leggi o dai provvedimenti di assegnazione dei fondi e comunque in misura non maggiore dell'importo complessivo impegnato per la realizzazione dell'intervento stesso;

– che le economie accertate a seguito dell'approvazione dello stato finale dei lavori (art. 173 D.P.R. 21.12.1999, n. 554) saranno oggetto di riprogrammazione da parte della amministrazione regionale nel rispetto della legge di bilancio;

– la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria;

– che, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

---



---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.10.2003

N. 1261

**Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 41.196,02 (9<sup>o</sup> provvedimento).**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, N. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù

del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Vista la legge regionale 9 maggio 2003, n.14 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2003" allegato alla D.G.R. n. 482/2003;

Considerato che con nota n. 2062 del 25/09/2003 il Dipartimento Lavoro, Formazione e Servizi alla Persona ha richiesto le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 12.103 "Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero"

- capitolo 3710 (euro)  
"Spese per la formazione e l'aggiornamento dei maestri di sci (legge regionale 5/4/1994, n. 17)": - 13.500,00

capitolo 3737  
"Interventi a tutela del talento sportivo (legge regionale 5/2/2002, n. 6)": - 27.696,02  
- 41.196,02

- capitolo 3715  
"Spese dirette della regione per la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni (legge regionale 5/2/2002, n. 6)": + 14.596,02

- capitolo 3736  
"Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle province in materia di sport (legge regionale 5/2/2002, n. 6)": + 26.600,00  
+ 41.196,02

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa all'interno della U.P.B. 12.103 dai capitoli 3710 e 3737 ai capitoli

3715 e 3736 per l'importo complessivo di euro 41.196,02;

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e Organizzazione;

#### DELIBERA

di apportare le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2003" in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 12.103 "Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero":

- capitolo 3710  
"Spese per la formazione e l'aggiornamento dei maestri di sci (legge regionale 5/4/1994, n. 17)": - 13.500,00  
(tredicimilacinquecento/00);

- capitolo 3737  
"Interventi a tutela del talento sportivo (legge regionale 5/2/2002, n. 6)": - 27.696,02  
(ventisettemilaseicentonovantasei/02);  
- 41.196,02

- capitolo 3715  
"Spese dirette della regione per la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni (legge regionale 5/2/2002, n. 6)": + 14.596,02  
quattordicimilacinquecentonovantasei/02);

- capitolo 3736  
"Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle province in materia di sport (legge regionale 5/2/2002, n. 6)": + 26.600,00  
(ventiseimilaseicento/00);  
+ 41.196,02

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.10.2003

N. 1262

### **Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 20.000,00 (10<sup>o</sup> provvedimento).**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, N. 15  
"Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù  
del quale "La Giunta regionale può effettuare  
con provvedimento amministrativo variazioni  
compensative fra capitoli della medesima unità  
previsionale di base, fatta eccezione per le auto-  
rizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le  
spese in annualità e a pagamento differito e per  
quelle direttamente regolate con legge";

Vista la legge regionale 9 maggio 2003, n.14  
"Bilancio di previsione della Regione Liguria per  
l'anno finanziario 2003";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio  
finanziario 2003" allegato alla D.G.R. n. 482/2003;

Considerato che con nota n. 2068 del  
26/09/2003 il Direttore Generale del Dipartimen-  
to Lavoro, Formazione e Servizi alla Persona ha  
richiesto le seguenti variazioni compensative in  
termini di competenza e di cassa nell'ambito  
dell'U.P.B. 10.105 "Interventi a favore delle As-  
sociazioni"

- capitolo 5980  
"Finanziamento dei programmi  
di intervento per il servizio civile  
(legge regionale 24/11/1997 n. 46)": - 20.000,00

- 20.000,00

- capitolo 314  
"Spese per il funzionamento e  
i progetti sperimentali dell'osservatorio  
regionale di promozione, informazione  
e documentazione sul volontariato  
(legge regionale 28/5/1992, n. 15)": + 20.000,00

+ 20.000,00

Ritenuto che ricorrano le condizioni per ef-  
fettuare le variazioni compensative richieste in  
termini di competenza e di cassa all'interno della  
U.P.B. 10.105 dal capitolo 5980 al capitolo 314  
per l'importo di euro 20.000,00;

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e Or-  
ganizzazione

#### DELIBERA

di apportare le seguenti variazioni compensa-  
tive allo stato di previsione della spesa del Do-  
cumento "Bilancio per capitoli - Esercizio finan-  
ziario 2003" in termini di competenza e di cassa  
nell'ambito dell'U.P.B. 10.105 "Interventi a favo-  
re delle Associazioni":

- capitolo 5980  
"Finanziamento dei programmi  
di intervento per il servizio civile  
legge regionale 24/11/1997 n. 46)": - 20.000,00  
(ventimila/00)

- 20.000,00

- capitolo 314  
"Spese per il funzionamento  
e i progetti sperimentali  
dell'osservatorio regionale  
di promozione, informazione  
e documentazione sul volontariato  
(legge regionale 28/5/1992, n. 15)": + 20.000,00  
(ventimila/00)

+ 20.000,00

Il presente provvedimento sarà pubblicato per  
esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Li-  
guria.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.10.2003

N. 1263

### **Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 ai sensi**

**art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002  
euro 75.000,00 (11<sup>o</sup> provvedimento).**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, N. 15  
"Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù  
del quale "La Giunta regionale può effettuare  
con provvedimento amministrativo variazioni  
compensative fra capitoli della medesima unità  
previsionale di base, fatta eccezione per le auto-  
rizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le  
spese in annualità e a pagamento differito e per  
quelle direttamente regolate con legge";

Vista la legge regionale 9 maggio 2003, n. 14  
"Bilancio di previsione della Regione Liguria per  
l'anno finanziario 2003";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli -  
Esercizio finanziario 2003" allegato alla D.G.R.  
n. 482/2003;

Considerato che con nota n. 1656 del  
9.10.2003 il Direttore Generale della Direzione  
Centrale Affari Organizzativi ha richiesto le se-  
guenti variazioni compensative in termini di  
competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B.  
18.101 "Risorse Umane"

- capitolo 233  
"Sviluppo delle attività formative  
(art. 23 del C.C.N.L. dell'1.4.1999  
e art. 23 del C.C.N.L.  
del 23.12.1999)" - 75.000,00

- 75.000,00

- capitolo 210  
"Trattamento di trasferta e  
trasferimento del personale  
Giunta Regionale  
(C.C.N.L. del 14.9.2000)" + 75.000,00

+ 75.000,00

Ritenuto che ricorrano le condizioni per ef-  
fettuare le variazioni compensative richieste in  
termini di competenza e di cassa all'interno della  
U.P.B. 18.101 dal capitolo 233 al capitolo 210  
per l'importo di euro 75.000,00;

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e Or-  
ganizzazione

DELIBERA

di apportare le seguenti variazioni compensa-  
tive allo stato di previsione della spesa del Do-  
cumento "Bilancio per capitoli - Esercizio finan-  
ziario 2003" in termini di competenza e di cassa  
nell'ambito dell'U.P.B. 18.101 "Risorse Umane":

- capitolo 23  
"Sviluppo delle attività formative  
(art. 23 del C.C.N.L. dell'1.4.1999  
e art. 23 del C.C.N.L.  
del 23.12.1999)" - 75.000,00  
(settantacinquemila/00)

- 75.000,00

- capitolo 210  
"Trattamento di trasferta e  
trasferimento del personale  
Giunta Regionale  
(C.C.N.L. del 14.9.2000)" + 75.000,00  
(settantacinquemila/00)

+ 75.000,00

Il presente provvedimento sarà pubblicato per  
esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Li-  
guria.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

17.10.2003 N. 1272

**Variazioni al bilancio di previsione per  
l'anno finanziario 2003 ai sensi art.  
37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro  
723.000,00 (12<sup>o</sup> provvedimento).**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15  
"Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù

del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Vista la legge regionale 9 maggio 2003, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2003" allegato alla D.G.R. n. 482/2003;

Considerato che con nota n. 1681 del 14.10.2003 il Direttore Generale della Direzione Centrale Affari Organizzativi ha richiesto le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 11.202 "Interventi per il diritto allo studio universitario"

capitolo 5630  
"Spese per l'acquisizione, costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di immobili da destinare all'attività dell'Università di Genova (legge regionale 7/1/2002, n. 4)" - 723.000,00  
- 723.000,00

capitolo 5631  
"Contributi per il sostegno e lo sviluppo delle attività universitarie (legge regionale 7/1/2002, n. 4)" + 723.000,00  
+ 723.000,00

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa all'interno della U.P.B. 11.202 dal capitolo 5630 al capitolo 5631 per l'importo di euro 723.000,00;

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e Organizzazione

#### DELIBERA

di apportare le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2003" in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 11.202 "Interventi per il diritto allo studio universitario":

capitolo 5630  
"Spese per l'acquisizione, costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di immobili da destinare all'attività dell'Università di Genova (legge regionale 7/1/2002, n. 4)" - 723.000,00  
(settecentotrentamila/00)

- 723.000,00

capitolo 5631  
"Contributi per il sostegno e lo sviluppo delle attività universitarie (legge regionale 7/1/2002, n. 4)" + 723.000,00  
(settecentotrentamila/00)

+ 723.000,00

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.10.2003

N. 1273

**Variazioni per euro 2.268.293,00 al bilancio 2003 ai sensi art. 7 l.r. 9/5/2003, n. 14 Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili - anno 2003 - l. 12/3/1999, n. 68 (14<sup>o</sup> provvedimento).**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 12/3/1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Visto in particolare l'art. 13 della suddetta legge che istituisce presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, n. 91 del 13.1.2000 recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione n. 9443/ter del 21.7.2003 che ripartisce fra le Regioni il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili relativo all'anno 2003 per complessivi euro 30.987.414,00, assegnando euro 2.268.293,00 alla Regione Liguria;

Vista la legge regionale 9/5/2003, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 9/5/2003, n. 482 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003";

Rilevato che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2003 e, di conseguenza, nel Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003", non risulta iscritta l'assegnazione di euro 2.268.293,00;

Considerato che con nota del Dipartimento Lavoro, Formazione e Servizi alla Persona - Servizio Sistemi per l'Impiego n. 3510 del 8.10.2003 si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003;

Visto l'art. 37, comma 1, lett. a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art. 7 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 14/2003;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003";

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e Organizzazione

DELIBERA

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio

di previsione per l'anno finanziario 2003, in termini di competenza e di cassa:

- Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 2.2.7

"Trasferimenti per interventi nel settore sociale e a sostegno della famiglia": + 2.268.293,00 euro

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 11.104

"Spese per la promozione dell'occupazione": + 2.268.293,00 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003", in termini di competenza e di cassa:

- Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

- U.P.B. 2.2.7 - capitolo 1716 "Quota regionale del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13 legge 12/3/1999, n. 68)" è iscritta la previsione di euro 2.268.293,00 (duemilioniduecentosessantottomiladuecentonovantatre/00);

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:

- U.P.B. 11.104 - capitolo 4650 "Ripartizione della quota regionale del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13 legge 12/3/1999, n. 68)" è iscritto lo stanziamento di euro 2.268.293,00 (duemilioniduecentosessantottomiladuecentonovantatre/00);

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Franzo Rizzo

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.10.2003

N. 1274

**Variazioni per euro 5.228.947,54 al bi-**

**lancio 2003 ai sensi art. 7 l.r. 9/5/2003, n. 14 Fondo regionale di protezione civile - anno 2003 - l. 12/3/1999, n. 68 (15° provvedimento).**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 138, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che, per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'art. 108 del d.lgs. 31/3/1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, istituisce il "Fondo regionale di protezione civile", alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi (euro 51.645.689,91) annue;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 138, comma 16, "L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico,.....";

Che la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, in data 9.4.2003 ha individuato i criteri di riparto del suddetto "Fondo regionale di protezione civile" per l'anno 2003, assegnando alla Regione Liguria la somma di euro 5.228.947,54;

Che la Conferenza Stato-Regioni, in data 10.7.2003 ha preso atto dell'avvenuta intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome in ordine al citato riparto;

Vista la legge regionale 9/5/2003, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli-esercizio finanziario 2003" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 9/5/2003, n. 482 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003";

Rilevato che negli stati di previsione dell'en-

trata e della spesa del bilancio 2003 e, di conseguenza, nel Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003", non risulta iscritta l'assegnazione di euro 5.228.947,54;

Visto l'art. 37, comma 1, lett. a) della legge regionale 26/3/2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art. 7 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 14/2003;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003";

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e Organizzazione

DELIBERA

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, in termini di competenza e di cassa:

- Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 4.2.12  
"Trasferimenti per la protezione civile": + 5.228.947,54 euro

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 8.203  
"Attività di protezione civile nella gestione dell'emergenza": + 5.228.947,54 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2003", in termini di competenza e di cassa:

- Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

- U.P.B. 4.2.12 - capitolo 1203 "Fondo regionale di protezione civile (art. 138, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388)" la previsione è aumentata di euro 5.228.947,54 (cinquemilioniduecentoventottomilanovecentoquarantasette/54);

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:

- U.P.B. 8.203 - capitolo 1884 "Interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'art. 108 del d.lgs. 31/3/1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile a valere sul Fondo regionale di protezione civile (art. 138, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388)" lo stanziamento è aumentato di euro 5.228.947,54 (cinquemilioniduecentoventottomilanovecentoquarantasette/54);

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.10.2003

N. 1286

**Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame" di Genova: presa d'atto della modifica di natura istituzionale da pubblica a privata ed iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato ai sensi del d.p.r. 361/2000.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di prendere atto che la I.P.A.B. Istituto " Nicolò e Margherita Garibaldi - Antioco Accame" con sede in Genova ha deliberato in data 15 marzo 2003 e 6 settembre 2003 la trasformazione in Associazione, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 207/2001, disciplinato dalla Regione Liguria con Regolamento regionale 6/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di riconoscere la natura di Associazione avente personalità giuridica di diritto privato alla istituzione pubblica di assistenza e beneficenza

za Istituto "Nicolò e Margherita Garibaldi-Antioco Accame", come previsto dall'articolo 3 del suindicato Regolamento regionale nonché ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato, istituito presso la Regione Liguria con deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 2 marzo 2001;

3. di prendere atto che l'ente svolgerà la propria attività sulla base dello Statuto vigente, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 403 del 23 febbraio 1996, che dovrà essere adeguato alla natura giuridica di Associazione, entro sei mesi dal presente provvedimento;
4. di dare atto che, fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto continuano ad applicarsi, per il rinnovo dell'organo direttivo dell'ente, le previgenti normative in materia di IPAB;
5. di dare mandato al Presidente dell'ente per l'esecuzione del presente provvedimento;
6. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
7. di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.10.2003

N. 1287

**I.P.A.B. "Asilo infantile di Pontedecimo" di Genova: presa d'atto della modifica di natura istituzionale da pubblica a privata ed iscrizione nel regi-**

**stro delle persone giuridiche di diritto privato ai sensi del d.p.r. 361/2000.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di prendere atto che la I.P.A.B. "Asilo Infantile di Pontedecimo" con sede a Genova ha deliberato in data 23 giugno 2003, con provvedimento n. 34, la privatizzazione in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 207/2001, disciplinato dalla Regione Liguria con Regolamento regionale 6/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di riconoscere la natura di Fondazione avente personalità giuridica di diritto privato alla istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Asilo Infantile di Pontedecimo" di Genova, come previsto dall'articolo 3 del suindicato Regolamento regionale nonché ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato istituito presso la Regione Liguria con deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 2 marzo 2001;
3. di prendere atto che l'ente svolgerà la propria attività sulla base dello Statuto vigente, approvato con regio decreto del 10 agosto 1898, che dovrà essere adeguato alla natura giuridica di Fondazione, entro sei mesi dal presente provvedimento;
4. di dare atto che, fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto, continuano ad applicarsi, per il rinnovo dell'organo direttivo dell'Ente, le previgenti normative in materia di IPAB;
5. di dare mandato al Presidente della Fondazione per l'esecuzione del presente provvedimento;
6. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
7. di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro

centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

24.10.2003

N. 1288

**Associazione "Centro Universitario Sportivo di Genova - C.U.S. Genova" di Genova: riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione nell'albo delle persone giuridiche private ai sensi del d.p.r. n. 361/00.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 alla Associazione "Centro Universitario Sportivo di Genova - C.U.S. Genova" con sede in Genova, Via Monte Zovetto 21A e di approvare l'atto costitutivo e lo Statuto in data 21 febbraio 1969 e successive modifiche in data 10 marzo 2003, che si allegano alla presente deliberazione in copia conforme alla copia autentica in atti;

di iscrivere l'Associazione nel registro delle persone giuridiche istituito con D.G.R. n. 224 del 2 marzo 2001;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

24.10.2003 N. 1289

**“Associazione famiglie di disabili intellettivi e relazionali A.N.F.F.A.S. Onlus di Imperia”:** riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione nell’albo delle persone giuridiche private ai sensi del dpr n. 361/00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 alla “Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. ONLUS di Imperia” con sede in Imperia, Via Artallo 151, e di approvare l’atto costitutivo e lo Statuto in data 9 giugno 2003, che si allegano alla presente deliberazione in copia conforme alla copia autentica in atti;

di iscrivere l’Associazione nel registro delle persone giuridiche istituito con D.G.R. n. 224 del 2 marzo 2001;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

24.10.2003 N. 1290

**Integrazione deliberazione n. 1029**

**del 5 settembre 2003 relativa a modificazioni statutarie della “Fondazione Casa di riposo Maria Ardoino Morelli di Popolo Onlus”.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Di prendere atto che la fondazione in argomento, in seguito alle modificazioni statutarie di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1029/2003, ha assunto la denominazione: “Fondazione Casa di Riposo Maria Ardoino Morelli di Popolo ONLUS”,

di trascrivere altresì tale variazione nel Registro regionale delle persone giuridiche, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 224 in data 2 marzo 2001, così come disposto dal D.P.R. 361/2000;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

24.10.2003 N. 1292

**Art. 1 - comma 1- lett. b) L. 65/1987 e succ. modif. e integr. e L. 289/89. Impiantistica Sportiva. Utilizzo somme rivenienti dalle revoche del programma 1989/90. Approvazione delle mo-**



## **dalità di presentazione e valutazione delle istanze.**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 6 marzo 1987 n. 65 recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico;

Visto il Decreto legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 21 marzo 1988, n. 92 recante modifiche ed integrazioni al decreto legge 3.1.1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.3.87, n. 65;

Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289 recante rifinanziamento delle leggi n. 65/87 e n. 92/88;

Visto il Decreto del Ministero del Turismo e spettacolo 11 aprile 1991, pubblicato sulla G.U. n. 168 del 19 luglio 1991, con il quale è stato approvato il piano di interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva per l'anno 1989/90;

Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto legge 2.2.88, n. 22 nel testo modificato dalla legge di conversione 21.3.1988, n. 92 il quale dispone:

- che la Cassa Depositi e Prestiti e l'Istituto per il Credito Sportivo decorsi quattro mesi dalla data di approvazione dei programmi, comunica al Ministero del Turismo e dello Spettacolo ed alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano l'elenco degli Enti che non abbiano presentato domanda di mutuo corredata da progetto esecutivo;
- che il Ministro revoca, per la parte di competenza statale, il contributo concesso ad enti o soggetti risultati inadempienti ed utilizza a favore di altri aventi diritto nell'ambito della stessa regione le somme recuperate nel corso del successivo programma;

Visti i decreti in data 10 febbraio 2003 con i quali il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha provveduto alla revoca dei benefici nei confronti degli enti inadempienti, fra i quali figurano, per la Regione Liguria, i Comuni di Genova

(GE), Imperia (IM), La Spezia (SP), Sarzana (SP), Albenga (SV), Savona (SV) e Varazze (SV) oltre che la Provincia di Genova per un totale di importi revocati pari a Euro 6.324.531,19;

Visti il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 28.2.2003 relativo al tasso di interesse dei finanziamenti e la comunicazione della Cassa DD.PP. dell'1.9.2003 circa la modifica del tasso di interesse praticato (4,60% per mutui ventennali) in relazione ai quali le somme che potranno essere reinvestite da parte della Regione Liguria per le finalità di cui all'art. 1, lett. b) della L. 65/1987 e successive modificazioni, ammontano a Euro 9.214.000, salvo ulteriore adeguamento del tasso di interesse praticato dalla Cassa DD.PP.;

Considerato che tali somme sono riferite allo sviluppo degli investimenti in quanto i mutui da autorizzare in sede di riassegnazione dovranno essere ammortizzati alle condizioni di cui all'art. 1 comma 3 della citata Legge 289/89, il quale dispone che l'ammortamento dei mutui è assistito da contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento dell'emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi, rimanendo, pertanto, a carico degli enti beneficiari una quota, ancorchè minima, degli oneri di ammortamento;

Visto l'art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112 in base al quale la competenza alla predisposizione dei programmi è stata trasferita alle Regioni ed è stata riservata allo Stato la determinazione dei criteri relativi agli interventi;

Visto il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 25.6.2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23.9.2003, che ha individuato i destinatari degli interventi, i criteri di carattere generale e di priorità e l'ammontare della contribuzione statale, demandando alle Regioni la definizione delle modalità e termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione, i criteri di formazione delle graduatorie, i limiti di spesa ammissibile e le modalità di utilizzazione di eventuali disponibilità residue;

Visti, in particolare, i criteri individuati dal Decreto sopra richiamato, come segue:

## a) Criteri di carattere generale:

L'ammissione ai finanziamenti assistiti dai benefici di legge è subordinata alla accertata rispondenza degli impianti alle reali esigenze sportive del territorio, da valutare anche in relazione alla densità della popolazione, al bacino di utenza dell'impianto, alla sua polifunzionalità, intesa come possibilità di utilizzazione per sport diversi ed alla sua gestibilità;

## b) Criteri di priorità:

Nell'ambito dei criteri di cui alla precedente lettera a) ed in relazione alle specifiche iniziative oggetto di finanziamento, costituiscono ragioni di priorità degli interventi:

- 1) la messa a norma degli impianti esistenti;
- 2) il completamento degli impianti;
- 3) il recupero o la riattivazione degli impianti;
- 4) la realizzazione di nuovi impianti in località carenti di strutture sportive;

Considerato che, tanto i criteri di carattere generale quanto i criteri di priorità di cui all'art. 2 del D.M. 25.6.2003 sopra citato sono ricompresi tra quelli previsti dal Programma regionale di promozione sportiva di cui alla L.r. 6/2002, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 34 del 23.9.2003;

Ritenuto conseguentemente opportuno adottare, per la formazione delle graduatorie, i criteri contenuti nel predetto Programma di promozione sportiva ai fini della predisposizione del programma relativo all'utilizzo delle somme rivenienti dalle revoche in questione;

Su proposta del Vice Presidente e Assessore allo Sport e tempo libero, Dr. Gianni Vincenzo Plinio;

### DELIBERA

Per quanto meglio in premessa specificato:

1. di prendere atto che le somme rivenienti dalle revoche effettuate dal Ministero per i Beni e le Attività culturali con propri decreti in data 10 febbraio 2003 relative al programma

1989/1990 - approvato con il D.M. 11 aprile 1991 in esecuzione di quanto disposto dall'art. 1 lett. b) della Legge 6/3/1987, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 1 della L. 7/8/1989, n. 289, riguardanti l'impiantistica sportiva - determinano nuovi investimenti per Euro 9.214.000,00 (salvo adeguamento del tasso di interesse praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti al momento dell'emanazione del Decreto di approvazione del programma di finanziamento da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali);

2. di approvare le seguenti modalità relativamente alla presentazione e alla valutazione delle istanze per l'inserimento nel programma di riutilizzo delle somme di cui al punto 1:

- Soggetti richiedenti ed esclusioni

Ai sensi dell'art. 1, del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali in data 25.6.2003 pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23.9.03 e dell'art. 2, comma 1, lett. b) della L. 65/1987, possono presentare domanda per l'inclusione nel programma di riutilizzo delle somme di cui al punto 1:

- i Comuni (singoli o associati)
- le Comunità Montane
- le Province

Restano esclusi gli enti destinatari degli interventi di cui al D.M. 11.4.1991 nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici concessi, fra i quali figurano, per la Regione Liguria, i Comuni di Genova (GE), Imperia (IM), La Spezia (SP), Sarzana (SP), Albenga (SV), Savona (SV) e Varazze (SV), oltre ch  la Provincia di Genova;

- Termini per la presentazione delle domande e documentazione allegata - Casi di inammissibilit 

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente richiedente e conformi al modello allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, dovranno pervenire alla Regione Liguria entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del presente atto ed inviate per conoscenza al Comitato regionale ligure del CONI.

Alle domande inviate alla Regione Liguria dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica:

- scheda informativa che dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modello allegato quale parte integrante al presente atto. Per la compilazione dovranno essere scrupolosamente osservate le relative istruzioni. Le domande a cui sia allegata una scheda incompleta o che contenga dati incongrui fra loro ovvero incomprendibili, verranno valutate per la sola parte in cui i dati risultino desumibili in modo certo;
- relazione illustrativa dalla quale si evinca la rispondenza dell'iniziativa con i criteri e le priorità stabiliti con il Decreto Ministeriale 25/6/2003, contenuti nel Programma Regionale di promozione sportiva approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 34 del 23.9.2003;
- progetto preliminare completo di relazione tecnica, computo metrico e disegni di insieme in numero e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo completo e particolareggiato dell'impianto;
- atto amministrativo di approvazione del progetto preliminare, anche suddiviso per lotti funzionali ed agibili, con attestazione della capacità di indebitamento e delle disponibilità finanziarie atte a coprire almeno il 20% dell'intero progetto o del lotto oggetto della domanda;
- parere preventivo del CONI.

Non saranno ammesse all'istruttoria per la concessione dei benefici di legge le domande:

- presentate fuori termine;
- non corredate, totalmente o parzialmente, della documentazione di cui sopra
- Criteri di valutazione delle domande

Al fine della valutazione delle domande di ammissione ai benefici di cui trattasi e della formazione della conseguente graduatoria, si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.M. 25/6/2003 il quale prevede i criteri di seguito indicati:

a) Criteri di carattere generale:

L'ammissione ai finanziamenti assistiti dai benefici di legge è subordinata alla accertata rispondenza degli impianti alle reali esigenze sportive del territorio, da valutare anche in relazione alla densità della popolazione, al bacino di utenza dell'impianto, alla sua polifunzionalità, intesa come possibilità di utilizzazione per sport diversi ed alla sua gestibilità;

b) Criteri di priorità:

Nell'ambito dei criteri di cui alla precedente lettera a) ed in relazione alle specifiche iniziative oggetto di finanziamento, costituiscono ragioni di priorità degli interventi:

1. la messa a norma degli impianti esistenti;
2. il completamento degli impianti;
3. il recupero o la riattivazione degli impianti;
4. la realizzazione di nuovi impianti in località carenti di strutture sportive.

Poiché tali criteri sono ricompresi tra quelli previsti dal Programma regionale di promozione sportiva di cui alla L.r. 6/2002, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 34 del 23.9.2003 le domande verranno valutate sulla base dei contenuti del Programma stesso e ad esse verranno applicati i punteggi relativi ivi definiti.

• Formulazione della domanda

Ai fini della formulazione della graduatoria verrà presa in considerazione una sola istanza per ciascun richiedente, tenendo conto di quella col punteggio maggiore o di quella indicata quale prioritaria dal richiedente medesimo, sempre se con un punteggio tale da poter essere utilmente collocata in graduatoria.

A questo proposito - in relazione alla percentuale d'intervento disposta ed all'entità delle risorse disponibili - quando si renda necessario determinare gli ultimi beneficiari in posizione utile in graduatoria, ovvero quelli che subentrano in caso di eventuali disponibilità residue e vi siano più soggetti a pari merito, verrà data priorità a

coloro nei confronti dei quali non sia stata disposta revoca dei benefici concessi con decreto dirigenziale n. 898 del 22.5.2002 relativamente al programma di interventi per il riutilizzo delle somme rivenienti dalle revoche dei programmi 1988 e 1989 per impianti sportivi destinati alla promozione di attività sportivo-ricreative, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) della L. 65/87.

In caso di ulteriore parità verrà considerata l'istanza pervenuta precedentemente, con riferimento alla data di assunzione della medesima al protocollo generale della Regione e al numero ad essa assegnato.

- Spesa ammissibile e percentuale di copertura da parte del soggetto richiedente

La spesa riconosciuta ammissibile comprende la realizzazione delle opere oggetto della domanda e le spese di progettazione; essa non può superare per ogni intervento il totale di Euro 500.000,00.

Le domande dovranno prevedere, a pena di esclusione, la copertura certa di almeno il 20% della spesa ammissibile riferita all'intero progetto ovvero al lotto funzionale ed agibile oggetto della domanda; conseguentemente, tali istanze potranno essere ammesse ai benefici statali sino alla concorrenza della spesa residua e comunque per un importo non inferiore al 60% di quello riferito all'intero progetto ovvero del lotto funzionale oggetto della domanda.

- Contribuzione statale

La contribuzione statale è determinata nella misura e con le modalità di cui all'art. 1, comma 3 della Legge 7 agosto 1989, n. 289, il quale dispone che l'ammortamento dei mutui è assistito da contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata, calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento dell'emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi.

- Termini per la presentazione della domanda di mutuo e istituti mutuanti

I beneficiari degli interventi di cui al programma di riutilizzo delle somme rivenienti dalle revoche relative al programma 1989/90 dovranno presentare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.L. 2.2.1988, n. 22 nel testo modificato dalla legge di conversione 21.3.1988, n. 92, richiesta

di mutuo, corredata del progetto esecutivo, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del Decreto Ministeriale relativo al programma degli interventi, alla Cassa Depositi e Prestiti, all'Istituto per il Credito Sportivo o agli altri istituti di credito di cui all'art. 14, comma 3 del decreto legge 13 maggio 1991, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202.

- Inizio dei lavori

L'inizio dei lavori riguardanti gli interventi ammessi a contributo dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di concessione del mutuo.

- Utilizzo delle eventuali disponibilità residue

a) In caso di economie di programma derivanti da una variazione dei tassi più favorevole all'atto dell'approvazione del programma da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le stesse potranno essere redistribuite:

– ai beneficiari già individuati, aumentando la percentuale dell'intervento qualora quella stabilita nel programma degli interventi sia inferiore - unitamente alla quota coperta dal soggetto richiedente - a quella necessaria per finanziare l'intero progetto ovvero il lotto funzionale ed agibile oggetto della domanda.

– ai soggetti collocati successivamente in graduatoria agli aventi diritto, negli altri casi e fino alla concorrenza della somma resasi disponibile.

b) Nel caso in cui i beneficiari degli interventi non rispettino i termini perentori previsti dall'art.8, comma 2 del D.L. 2.2.1988, n. 22 nel testo modificato dalla legge di conversione 21.3.1988, n. 92, e risultino quindi inadempienti, subentrano quelli collocati successivamente in graduatoria per gli importi resisi così disponibili.

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Ripartizione Impiantistica Sportiva per i successivi adempimenti di competenza;

4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul BURL.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

(segue allegato)

FAC-SIMILE DI DOMANDA CON ALLEGATA SCHEDE ISTRUTTORIA DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI, SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE I BENEFICI PUBBLICI PER OGNI SINGOLO IMPIANTO SPORTIVO.

**(Ai sensi dell'articolo 1 del decreto Ministero Beni e Attività Culturali del 25.6.2003 e dell'art. 2 comma 1, lett.b) della L.65/1987 possono presentare domanda:**

- i Comuni (singoli o associati);
- le Comunità Montane;
- le Province)

Alla Regione Liguria  
Assessorato allo Sport  
Via Fieschi 15  
16121 Genova GE

e, p.c.

Al Comitato Regionale  
Ligure del CONI  
via Ippolito d'Aste 3/4 s.s.  
16121 Genova GE

Oggetto: Art. 1. comma 1, lett. b) legge n. 65/1987 e successive modificazioni ed integrazioni e legge n. 289/89. Impiantistica Sportiva. Domanda di inclusione nel programma di interventi per il finanziamento di un impianto sportivo destinato a soddisfare le esigenze delle attività agonistiche.

Impianto -----

-----

sito nel Comune di ----- provincia di -----

-----

Il sottoscritto-----nella qualità di -----

-----

-----

in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, presa visione della legge n.65/87, così come modificata dalla legge n.92/88, della legge 289/89 e del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 25.6.2003 pubblicato sulla G.U.n.221 del 23.9.2003 e della deliberazione di Giunta Regionale n...1292 del 24.10.2003 ( Bollettino Ufficiale Regionale n.47 del.19.11.2003)

## CHIEDE

- a) l'inclusione nel programma regionale di interventi per il finanziamento dell'opera.....meglio descritta nell'allegata scheda informativa. PRIORITA' N.....(da indicarsi esclusivamente in caso di presentazione di più istanze;
- b) la concessione di un mutuo ventennale, tramite la Cassa depositi e Prestiti ovvero l'Istituto per il Credito Sportivo ovvero altro Istituto di credito di cui all'art.14 – comma 3 del D.L. 13.5.1991 convertito con modificazioni dalla L.12 luglio 1991, n.202, per l'importo di Euro.....assistito da contribuzione statale da calcolare con le modalità previste dall'art.1, comma 3, della legge 289/89.

Dichiara, a tal fine, sotto la propria responsabilità, che le informazioni contenute nella allegata scheda istruttoria sono veritiere o sono state desunte da atti o documenti della cui attendibilità il sottoscritto e personalmente certo.

Con osservanza

Il rappresentante legale

---

Allegare alla domanda da inviare all'Assessorato allo Sport:

- scheda informativa;
- relazione illustrativa
- progetto preliminare completo di relazione tecnica, computo metrico e disegni di insieme;
- atto amministrativo di approvazione del progetto preliminare con attestazione della capacità di indebitamento e delle disponibilità finanziarie atte a coprire almeno il 20 % dell'intero progetto o del lotto oggetto della domanda;
- parere preventivo del CONI.

Allegare alla copia della domanda da inviare al Comitato Regionale Coni:

- scheda informativa.

**N.B.: Per ciò che riguarda i termini di presentazione delle domande, i casi di inammissibilità delle stesse e la revoca dei benefici si richiama l'attenzione su quanto disposto con Deliberazione della Giunta regionale n. 1292 del 24.10.2003.**

## SCHEDA INFORMATIVA

**ATTENZIONE: compilare una singola scheda per ciascun intervento. Le domande cui sia allegata una scheda incompleta o che contenga dati incongrui fra loro ovvero incomprensibili verranno valutate per la sola parte in cui i dati risultino desumibili in modo certo.**

Si richiama l'attenzione, in merito ai termini di presentazione delle domande, ai casi di inammissibilità delle stesse e alla revoca dei benefici disposti con Deliberazione della Giunta regionale n. 1292 del 24.10.2003

COMUNE	PROVINCIA	COMPRESORIO SPORTIVO (1)

(1) (da compilarsi a carico dell'Ufficio)

Oggetto: Art. 1. comma 1, lett. b) legge n. 65/1987 e successive modificazioni ed integrazioni e legge n. 289/89. Impiantistica Sportiva. Domanda di inclusione nel programma di interventi per il finanziamento di un impianto sportivo destinato a soddisfare le esigenze delle attività agonistiche.

Ente richiedente \_\_\_\_\_

**1. DATI IDENTIFICATIVI****1.1 Comune montano:** SI NO

(indicare SI, solo se il Comune è dichiarato totalmente montano)

**Comune depresso:** SI NO

(in caso affermativo indicare la normativa di riferimento)

**1.2 Denominazione e localizzazione dell'impianto:**

---

---

---

**1.3 Indicare se l'impianto ricade in area Parco ed in caso affermativo specificare quale**

---

**1.4 Proprietà dell'area su cui ricade l'intervento**

---

**2. DATI TECNICI****2.1 Impianto polisportivo:****a) spazio di attività che consente la pratica di diverse discipline**   **si**  
**no****b) spazi di attività (campi calcio, tennis, bocce, etc.) che utilizzano servizi unici (spogliatoi, riscaldamento, custodia)**  **no****indicare gli spazi di attività sportiva e le discipline praticate**

---

---

---

---

**2.2 Dimensioni delle aree di attività** (ad es.: campo calcio 100x60, palestra 20x10x7, etc.)



a) \_\_\_\_\_ mt. .... x mt. .... x mt. ....  
 — copertura si  no  illuminazione si  no   
 pavimentazione \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_ mt. .... x mt. .... x mt. ....  
 — copertura si  no  illuminazione si  no   
 pavimentazione \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_ mt. .... x mt. .... x mt. ....  
 — copertura si  no  illuminazione si  no   
 pavimentazione \_\_\_\_\_

d) \_\_\_\_\_ mt. .... x mt. .... x mt. ....  
 — copertura si  no  illuminazione si  no   
 pavimentazione \_\_\_\_\_

**2.3 Sport di tradizione ligure:**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> bocce e petanque                    | <input type="checkbox"/> pallone elastico |
| <input type="checkbox"/> canottaggio a sedile fisso e mobile | <input type="checkbox"/> vela             |
| <input type="checkbox"/> pallanuoto                          |   |

(se praticati nell'impianto oggetto di domanda barrare la casella relativa)

**2.4 Sport di ambiente naturale:**

- |                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> canoa       | <input type="checkbox"/> paracadutismo      | <input type="checkbox"/> sport equestri |
| <input type="checkbox"/> canottaggio | <input type="checkbox"/> pesca sportiva     | <input type="checkbox"/> tiro a segno   |
| <input type="checkbox"/> golf        | <input type="checkbox"/> palestre di roccia | <input type="checkbox"/> tiro con       |
| l'ar <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>                |

<input type="checkbox"/>	mountaine bike	<input type="checkbox"/>	sci alpino	<input type="checkbox"/>	tiro a volo
<input type="checkbox"/>	motonautica	<input type="checkbox"/>	sci nordico	<input type="checkbox"/>	vela
<input type="checkbox"/>	orientamento	<input type="checkbox"/>	sci nautico	<input type="checkbox"/>	volo a motore

( se trattasi di sport svolti in ambiente naturale barrare la casella relativa)

## 2.5 Tipo di intervento oggetto della domanda (barrare le caselle interessate):

Messa a norma

(Interventi che prevedano la messa a norma degli impianti sia con riferimento a norme di legge, sia riguardo a normative federali. **In caso affermativo indicare le disposizioni di legge o le norme federali di riferimento**):

---

Completamento

(Lavori di completamento di impianti esistenti sulla base del progetto originario e non come semplice aggiunta di altri spazi di attività ad impianti già conclusi ed autonomi funzionalmente. **In caso affermativo allegare progetto originario con gli estremi dell'atto amministrativo di approvazione**)

Recupero o riattivazione  
impianti

(Riattivazione di impianti sportivi dismessi o inutilizzati per incuria o gravi inadeguatezze, le cui motivazioni siano certificate da apposita relazione tecnica. **In caso affermativo allegare certificazione tecnica adeguatamente motivata**)

Nuovo impianto

(Realizzazione di nuovo impianto)

## 2.6 Breve descrizione dell'intervento:

---



---



---



---



---



---



---

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

2.7 Incremento presenze atleti annue: a stima n°

2.8 Impianti con bassi costi di gestione:

 SI

 NO

(Indicare se trattasi di impianto che, tramite un esplicito "progetto di gestione", può dimostrare la riduzione dei costi di produzione del servizio finale anche con l'ausilio di iniziative di soggetti privati - convenzioni, finanza di progetto, sponsor -. Per maggiori dettagli vedere il Capitolo 3 punto 3.1 del Programma Regione di Promozione Sportiva approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.34 del 23.9.2003 e pubblicato sul BURL n...S.O. 45 del 5.11.2003. **In caso affermativo allegare apposita relazione dettagliata comprovante il progetto di gestione).**

### 3. DATI ECONOMICI

#### 3.1 Piano finanziario dell'opera:

- Costo globale del progetto Euro \_\_\_\_\_

Nel caso in cui l'opera sia suddivisa in più lotti, indicare il n° di ciascun lotto, il tipo dei lavori relativi, nonché il costo di ognuno di essi

		Tipo dei lavori
Lotto n° _____	Euro _____	_____
Lotto n° _____	Euro _____	_____
Lotto n° _____	Euro _____	_____
Lotto n° _____	Euro _____	_____

Preventivo di spesa dell'intervento oggetto della domanda  
(può riferirsi all'intero progetto ovvero ad uno o più lotti  
funzionali ed agibili)

Euro \_\_\_\_\_

Copertura a carico dell'Ente richiedente

Euro \_\_\_\_\_

Pari al \_\_\_\_\_%  
dell'importo di progetto  
relativo ai lavori oggetto  
della domanda

**Il Legale Rappresentante**

\_\_\_\_\_

**N.B. SI RACCOMANDA DI COMPILARE INTEGRALMENTE LA PRESENTE SCHEDA.**  
**EVENTUALI INCOMPLETEZZE COMPORTERANNO LA MANCATA ATTRIBUZIONE**  
**DEI PUNTEGGI PREVISTI DAI CRITERI DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE**  
**SPORTIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N.34**  
**DEL 23.9.2003 E PUBBLICATO SUL BURL N...S.O. 45 DEL...5.11.2003.**

\_\_\_\_\_

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

24.10.2003

N. 1295

**Rinnovo autorizzazione regionale e contestuale variante programma coltivazione cava di ardesia denominata "Ripe Marce" in Comune di Moconesi (Genova), della ditta E.L.C.A. di Dondero Guido e Carlo Enrico s.n.c.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) Di rilasciare, ai sensi della l.r. n. 12/1979 e s.m. e della l.r. n. 21/2001, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di ardesia denominata "Ripe Marce" in Comune di Moconesi (Genova), alla Ditta E.L.C.A. di Dondero Guido e Carlo Enrico S.n.c. (Cod. Fisc. 00135200103), con sede in Moconesi (Genova) - Frazione Cornia, con contestuale variante al programma di coltivazione, comprensiva dell'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 1, della l.r. n. 4/1999, e dell'autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Leg.vo n. 490/1999.
- 2) Di stabilire che l'autorizzazione, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n. 12/1979 e s.m., ha validità di anni 8 (otto) dalla data del presente provvedimento.
- 3) Di stabilire che l'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n. 4/1999, ha validità di anni 8 (otto) dalla data del presente provvedimento.
- 4) Di dare atto che la durata dell'autorizzazione ai fini paesaggistici è di anni 5 (cinque) dalla data del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 16 del R.D. n. 1357/1940, applicabile ai sensi dell'art. 161, comma 2, del D.Leg.vo n. 490/1999; pertanto la Ditta esercente dovrà presentare, prima della scadenza di tale periodo, istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi all'Amministrazione competente in materia ambientale.

- 5) Di prescrivere che la Ditta esercente esegua il progetto in conformità agli elaborati progettuali allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.
- 6) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le prescrizioni indicate nel verbale 10 settembre 2003 della Conferenza di Servizi in sede decisoria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.
- 7) Di subordinare l'efficacia del presente provvedimento alla prestazione da parte della Ditta esercente del nuovo deposito cauzionale rideeterminato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n. 12/1979 e s.m., per le motivazioni di cui in premessa, in euro 68.689,00 (sessantottomilaseicentoottantanove/00), a cui seguirà la restituzione della garanzia di euro 82.116,65 (ottantaduemilacentosedici/65), già prestata dalla Ditta in oggetto con fidejussione assicurativa n. 1701.1005019103 della Sun Insurance Office Limited S.p.A., stipulata in data 7 novembre 2001.
- 8) Di avvisare che:
  - a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
  - b) il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. n. 12/1979 e s.m., e dell'art. 151, comma 4, del D.Leg.vo n. 490/1999, al Ministero dell'Ambiente, il quale ha il potere di annullarlo, con efficacia retroattiva, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione;
  - c) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.10.2003

N. 1296

### **Criteri per l'erogazione dei contributi al Distretto Agricolo Florovivaistico del Ponente di cui alla legge regionale 30 novembre 2001 n. 42.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 30 novembre 2001 n. 42 "Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente" e le successive modifiche e integrazioni a questa introdotte con la Legge regionale 18 marzo 2003 n. 12 "Modifiche alla Legge regionale 30 novembre 2001 n. 42";

Considerato che ai sensi del 2° comma dell'articolo 8 la Regione partecipa alle spese di funzionamento del Distretto con un contributo massimo di Euro 100.0000 per triennio, secondo i limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE della Commissione n. 69 del 12.1.2001;

Visto l'articolo 14 della Legge regionale 8 del 6 giugno 1991 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Atteso che per consentire un rapido avvio della operatività del Distretto si rende opportuno prevedere la copertura totale dei costi di gestione fissando di conseguenza l'importo massimo del contributo nel 100% della spesa ammissibile a contributo e, comunque, entro i limiti del regolamento comunitario "de minimis";

Atteso altresì che per garantire la necessaria liquidità iniziale si rende utile una erogazione di anticipi nella misura dell'80% purché garantiti dalla presenza di garanzie fidejussorie;

Considerato pertanto che occorre fissare criteri di erogazione del contributo in parola e che potrebbe risultare opportuno stabilire, nei limiti del regolamento comunitario di cui sopra, i seguenti principi di carattere finanziario:

- la percentuale massima del contributo ai sensi del 2° comma dell'articolo 8 per la partecipa-

zione alle spese di funzionamento del Distretto è fissata nel 100% delle spese ammissibili;

- l'erogazione può avvenire attraverso un acconto pari al 80% del contributo previsto e un successivo saldo;
- il contributo regionale non può comunque superare la differenza fra il passivo e l'attivo del Bilancio calcolato al netto dei contributi regionali.

Considerato che, al fine di adeguarsi alla prassi consolidata in materia di agricoltura occorre fissare criteri procedurali relativi alla presentazione delle istanze di concessione, di pagamento e alle relative documentazioni a corredo, oltre a fornire alcune precisazioni in ordine alle spese ammissibili a contributo, potrebbe risultare opportuno stabilire i seguenti principi di carattere procedurale:

- la concessione del contributo è subordinata alla presentazione del Bilancio preventivo;
- per ottenere il pagamento dell'anticipazione deve essere sottoscritta una fidejussione a favore della Regione Liguria, contratta con Istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
- l'erogazione del saldo avviene esclusivamente a presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
- sono considerate ammissibili a contributo le spese conformi al Regolamento CE della Commissione n. 1685 del 28 luglio 2000 riguardante l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- le spese relative alle garanzie fidejussorie sono considerate spese ammissibili a contributo;
- il contributo è concesso a presentazione di autocertificazione dalla quale emerga l'elenco degli eventuali contributi pubblici ottenuti a titolo di regime di aiuto "de minimis" dal Distretto nei tre anni precedenti;
- nel caso in cui il Distretto svolga attività ulteriori rispetto a quelle normate dalla Legge regionale 42/01, tali attività devono essere oggetto di registrazioni contabili separate e i relativi movimenti finanziari devono afferire a conti

correnti bancari differenti. In tal caso le spese di apertura e tenuta del conto corrente bancario, che si riferisce alle attività di cui alla Legge regionale 42/01, risultano ammissibili a contributo;

- gli eventuali interessi attivi risultanti dal conto corrente bancario di cui sopra devono essere iscritti nel Bilancio consuntivo e di essi deve tenersi conto in sede di erogazione del saldo;

Su proposta dell'Assessore per le Politiche dell'agricoltura e dell'entroterra;

#### DELIBERA

di fissare, per i motivi in premessa indicati, i seguenti criteri per l'erogazione del contributo regionale al Distretto agricolo florovivaistico del Ponente di cui alla Legge regionale 30 novembre 2001 n. 42.

- la percentuale massima del contributo ai sensi del 2° comma dell'articolo 8 per la partecipazione alle spese di funzionamento del Distretto è fissata nel 100% delle spese ammissibili;
- l'erogazione può avvenire attraverso un acconto pari al 80% del contributo previsto e un successivo saldo;
- il contributo regionale non può comunque superare la differenza fra il passivo e l'attivo del Bilancio calcolato al netto dei contributi regionali;
- la concessione del contributo è subordinata alla presentazione del Bilancio preventivo;
- per ottenere il pagamento dell'anticipazione deve essere sottoscritta una fidejussione a favore della Regione Liguria, contratta con Istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
- l'erogazione del saldo avviene esclusivamente a presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
- sono considerate ammissibili a contributo le spese conformi al Regolamento CE della Commissione n. 1685 del 28 luglio 2000 riguardante l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

- le spese relative alle garanzie fidejussorie sono considerate spese ammissibili a contributo;
- il contributo è concesso a presentazione di autocertificazione dalla quale emerga l'elenco degli eventuali contributi pubblici ottenuti a titolo di regime di aiuto "de minimis" dal Distretto nei tre anni precedenti;
- nel caso in cui il Distretto svolga attività ulteriori rispetto a quelle normate dalla Legge regionale 42/01, tali attività devono essere oggetto di registrazioni contabili separate e i relativi movimenti finanziari devono afferire a conti correnti bancari differenti. In tal caso le spese di apertura e tenuta del conto corrente bancario, che si riferisce alle attività di cui alla Legge regionale 42/01, risultano ammissibili a contributo;
- gli eventuali interessi attivi risultanti dal conto corrente bancario di cui sopra devono essere iscritti nel Bilancio consuntivo e di essi deve tenersi conto in sede di erogazione del saldo;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

---



---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.10.2003

N. 1300

**Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 125.000,00 (13° provvedimento).**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità

previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Vista la legge regionale 9 maggio 2003, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2003”;

Visto il Documento “Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2003” allegato alla D.G.R. n. 482/2003;

Considerato che con note n. 1613 del 9.10.2003, integrata dalla nota n. 1683 del 17.10.2003 e n. 1663 del 15.10.2003 il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura e Turismo ha richiesto le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa

a) nell’ambito dell’U.P.B. 13.105 “Spese per l’incremento delle colture”:

– capitolo 6730 “Contributi finalizzati allo sviluppo del florovivaismo (legge regionale 30/11/2001, n. 42)”: - 49.000,00 euro;

– capitolo 6731 “Spese per il funzionamento del Distretto (legge regionale 30/11/2001, n. 42)”: + 49.000,00 euro

b) nell’ambito dell’U.P.B. 13.107 “Spese per l’assistenza tecnica in agricoltura”:

– capitolo 6813 “Contributi una tantum per le spese di controllo e certificazione sostenute dagli operatori biologici (legge regionale 6/12/1999, n. 36)”: - 39.000,00 euro

– capitolo 6822 “Contributi per programmi di informazione e animazione nelle zone rurali (legge regionale 28/12/2001, n. 47)”: - 25.000,00 euro

– capitolo 6856 “Contributi per l’organizzazione di convegni od incontri di studio su temi di interesse agricolo; (legge regionale 29/3/1990, n. 13)”: - 12.000,00 euro

– totale: - 76.000,00 euro

– capitolo 6847 “Spese per la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnica, per la diffusione degli interventi pubblici, per la fornitura di servizi specialistici, per la spri-

mentazione, orientamento ed attuazione di prove dimostrative anche attraverso convenzioni con enti e istituti specializzati nonché per l’attuazione delle iniziative volte a favorire la piena valorizzazione della produzione agricola ed il suo più efficace inserimento nel sistema di commercializzazione (legge regionale 29/3/1990, n. 13)”: + 76.000,00 euro

– totale: + 76.000,00 euro

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa all’interno della U.P.B. 13.105 dal capitoli 6730 al capitolo 6731 e all’interno della U.P.B. 13.107 dai capitoli 6813, 6822 e 6856 al capitolo 6847 per l’importo complessivo di euro 125.000,00;

Su proposta dell’Assessore alle Finanze e Organizzazione

#### DELIBERA

di apportare le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2003” in termini di competenza e di cassa

a) nell’ambito dell’U.P.B. 13.105 “Spese per l’incremento delle colture”

– capitolo 6730 “Contributi finalizzati allo sviluppo del florovivaismo (legge regionale 30/11/2001, n. 42)”: - 49.000,00 euro (quarantanovemila/00)

– capitolo 6731 “Spese per il funzionamento del Distretto (legge regionale 30/11/2001, n. 42)”: + 49.000,00 euro (quarantanovemila/00)

b) nell’ambito dell’U.P.B. 13.107 “Spese per l’assistenza tecnica in agricoltura”:

– capitolo 6813 “Contributi una tantum per le spese di controllo e certificazione sostenute dagli operatori biologici (legge regionale 6/12/1999, n. 36)”: - 39.000,00 euro (trentanovemila/00)

– capitolo 6822 “Contributi per programmi di informazione e animazione nelle zone rurali (legge regionale 28/12/2001, n. 47)”: - 25.000,00 euro (venticinquemila/00)



- capitolo 6856 "Contributi per l'organizzazione di convegni od incontri di studio su temi di interesse agricolo; (legge regionale 29/3/1990, n. 13)": - 12.000,00 euro (dodicimila/00)

- totale: - 76.000,00 euro

- capitolo 6847 "Spese per la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnica, per la diffusione degli interventi pubblici, per la fornitura di servizi specialistici, per la sperimentazione, orientamento ed attuazione di prove dimostrative anche attraverso convenzioni con enti e istituti specializzati nonché per l'attuazione delle iniziative volte a favorire la piena valorizzazione della produzione agricola ed il suo più efficace inserimento nel sistema di commercializzazione (legge regionale 29/3/1990, n. 13)": + 76.000,00 euro (settantaseimila/00)

- totale: + 76.000,00 euro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

---



---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.10.2003

N. 1302

**Procedura di verifica/screening - Nuovo impianto di depurazione a Cerasole, La Spezia. Proponente: ACAM S.p.a.. No VIA con prescrizioni.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di pronunciarsi nel senso che il progetto presentato da ACAM S.p.a. per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in località Cerasole alla Spezia, non debba essere

assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 38/1998, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) dovranno essere approntate misure di contenimento del rumore, in fase di cantiere, con particolare riguardo a:

1) uso di apparecchiature silenziate a norma CEE (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni e di saldatura, martelli demolitori), e comunque adozione di tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per ridurre la rumorosità delle apparecchiature non nomiate (escavatori, pale meccaniche, betoniere, etc.);

2) esecuzione delle attività più rumorose nel solo periodo diurno, con particolare attenzione ad escludere le fasce 6-8 e 20-22;

3) utilizzo di barriere acustiche nelle aree ove sono localizzati i massimi carichi di rumore, prevedendo nei casi limite schermature totali delle aree di lavorazione;

b) con impianto a regime, dovrà essere effettuata a cura del proponente una verifica presso i recettori coinvolti, il cui esito dovrà essere inviato al Comune e ad ARPAL per le conseguenti valutazioni;

c) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'emissione di polveri durante le fasi di costruzione (lavaggio ruote, pulitura delle vie di accesso, utilizzo di veicoli telonati, etc.); d) a regime dovrà essere verificata la produzione di odori molesti, in particolare da parte dei sedimentatori secondari, che sono posti all'aperto; a fronte di riscontro positivo il disturbo dovrà essere gestito, mediante ad es. la copertura dei sedimentatori.

2. di dare atto che:

a) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL della Spezia della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art. 14 della l.r. 38/98;

b) l'accettazione delle prescrizioni di cui so-

pra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata all'Ufficio V.I.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;

c) contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n.38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi della Legge 6.12.97 n° 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al D.P.R. 24.11.71 N. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza;

3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

---



---

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

24.10.2003

N. 1303

**Procedura di verifica/screening. Realizzazione di un centro di conferimento e stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti e per la raccolta differenziata a Ronco Scrivia. Proponente: Comune di Ronco Scrivia. No VIA.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di pronunciarsi nel senso che il progetto presentato dal Comune di Ronco Scrivia, per la realizzazione di un centro di conferimento e stoccaggio provvisorio per rifiuti ingombranti e per la raccolta differenziata, all'interno del proprio territorio, sito in Provincia di Genova, non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 38/1998;

2. di dare atto che:

a) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art. 14 della l.r. 38/98;

b) contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi della Legge 6.12.97 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al D.P.R. 24.11.71 N. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza;

3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

---



---

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

24.10.2003

N. 1304

**Procedura di verifica/screening. Realizzazione di un centro per la raccolta e demolizione di autoveicoli a Taggia (IM). Proponente: Santamaria Renato s.n.c.. No VIA con prescrizioni.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di pronunciarsi nel senso che il progetto presentato da Santamaria Renato S.n.c. per la realizzazione di un centro per la raccolta e demolizione autoveicoli a Taggia, non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10

della l.r. 38/1998, a condizione che, ad attività a regime, sia svolta una campagna di rilevamento acustico che consenta di verificare il rispetto dei limiti di zona, i cui esiti dovranno essere inviati al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAL competente.

2. di dare atto che:

- a) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Imperia della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art. 14 della l.r. 38/98;
- b) l'accettazione della prescrizione di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata all'Ufficio V.I.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
- c) contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi della Legge 6.12.97 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al D.P.R. 24.11.71 N. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza;

3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

---



---

**DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

24.10.2003

N. 1305

**Procedura di Verifica/screening ex L.R. 38/98. Progetto relativo all'ampliamento della cava Rossola II in Comune di Bonassola (SP). Proponente**

**Marmo Rosso s.n.c.. Non assoggettamento a VIA con prescrizioni.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di pronunciarsi nel senso che il progetto presentato dalla Marmo Rosso S.n.c. per l'ampliamento della cava Rossola II, sita nel Comune di Bonassola (SP), non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 38/1998 a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni:

- a) sia condotta durante le fasi di esercizio della cava, a cura del proponente, una campagna di rilevamenti fonometrici presso i ricettori interessati, il cui esito sarà inviato al Comune e all'ARPAL per le valutazioni conseguenti;
- b) sia elaborata una relazione contenente il recupero ambientale dell'intervento, da effettuarsi a conclusione del riempimento, che tenga conto anche dei problemi gestionali e delle eventuali fallanze;

2. di dare atto che:

- a) sia data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di La Spezia della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art. 14 della l.r. 38/98;
- b) l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata all'Ufficio V.I.A. entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
- c) contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi della Legge 6.12.97 n. 1034, ovvero

di ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al D.P.R. 24.11.71 N. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza;

3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO  
Franco Rizzo

---



---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO AMBIENTE MARINO  
E COSTIERO**

28.10.2003

N. 2355

**Art. 35 D.Lgs. 152/99. Autorizzazione Società Marina di Varazze s.r.l. per riutilizzo materiale dragato nell'ambito di lavori di rifacimento ed ampliamento porto di Varazze per il ripascimento strutturale e il riempimento di casse di colmata.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa

1. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli art. 35 del d.lgs. 152/1999 e 21 della l. 179/2002, la società Marina di Varazze s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente di Avigliana (TO), via Martin Luter King, 9/11, allo sversamento di circa 70.000 mc. di materiale - di cui 39.000 mc. provenienti dal dragaggio dello specchio acque portuale, allo scopo di ottenere una profondità del fondale di 3,5 m rispetto al medio mare, e 31.000 mc provenienti da cava - per la realizzazione di una spiaggia a ridosso del molo di sottoflutto, nonché al confinamento, nell'area retrostante la nuova banchina, di 9.000 mc. di sedimenti provenienti dal dragaggio e interessati dalla presenza di *Caulerpa taxifolia*, secondo le modalità previste dalla documentazione progettuale agli atti

dell'ufficio Ambiente Marino e Costiero, fermo restando quanto previsto dall'art. 51 del d.lgs. 152/1999 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A. il materiale proveniente da cava, da utilizzarsi per la fase finale di ripascimento, deve essere caratterizzato e dichiarato idoneo da ARPAL e deve avere una quantità di pelite non superiore all'1%;
  - B. deve essere effettuato, annualmente, un monitoraggio del profilo di spiaggia, finalizzato alla individuazione e alla documentazione di eventuali fenomeni erosivi con regressione della spiaggia rispetto alla configurazione di progetto:
    - a) i risultati del monitoraggio devono essere inviati alla Regione Liguria, Ufficio Ambiente Marino e Costiero, via D'Annunzio 111, 16121 Genova;
    - b) qualora si evidenziassero fenomeni erosivi in atto si dovrà provvedere ad effettuare interventi di ripascimento utili al ripristino delle condizioni di progetto.
  - C. del materiale versato sull'arenile siano rimossi gli oggetti che, per le loro caratteristiche, possano deturpare l'arenile o comunque possano pregiudicare l'attività turistico-ricreativa;
  - D. le operazioni autorizzate non devono interferire con la stagione balneare;
  - E. sia data preventiva comunicazione dell'inizio delle attività alla Capitaneria di Porto di Savona ed all'ARPAL ;
  - F. sia data comunicazione della avvenuta ultimazione delle attività alla Capitaneria di Porto di Savona ed all'ARPAL;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 24 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
  3. di trasmettere il presente provvedimento all'ARPAL ed alla Capitaneria di Porto di Savona;
  4. di disporre la pubblicazione, per estratto, sul BUR, del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione.

IL DIRIGENTE  
Maria Fasce

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO ATTIVITÀ  
ESTRATTIVE**

27.10.2003

N. 2408

**Restituzione deposito cauzionale per cessazione attività estrattiva cava di arenaria denominata "Dego" in Comune di Dego (Savona), della ditta Gilardini di G. Gilardoni.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di prendere atto, per i motivi specificati in premessa, della cessazione dell'attività estrattiva nella cava di arenaria denominata "Dego" in Comune di Dego (Savona).
- 2) Di procedere alla restituzione del deposito cauzionale di cui alla fidejussione bancaria n. 612 in data 27 febbraio 1996 dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino - Agenzia di Cairo Montenotte, per un valore di lire 60.000.000 (sessantamiliardi), prestato a favore della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12, e s.m. a garanzia della esecuzione delle opere di sistemazione dei luoghi interessati dall'attività di cava di cui in premessa - dalla Ditta Gilardini di G. Gilardoni.
- 3) Di comunicare l'adozione del presente provvedimento - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Dego, ai fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;

- 4) Di avvisare avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE  
Arnaldo Montomoli

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO AUTONOMIE ED  
ASSETTI ISTITUZIONALI**

16.10.2003

N. 2407

**Iscrizione Albo regionale Direttori Generali Enti Strumentali ai sensi art. 12 l.r. n. 55/1993 - dott. Astengo Piero Luigi.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- il Dott. Piero Luigi Astengo è iscritto all'Elenco Generale dell'Albo dei Direttori Generali degli Enti Strumentali di cui all'art. 12 della l.r. 55/1993;
- il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE  
Claudio Drago

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE MOBILITÀ  
TRASPORTI E VIABILITÀ**

20.10.2003

N. 2354

**Cancellazione dall'elenco regionale di**

**cui all'art. 13 della l.r. 25 giugno 2003  
n. 19 di n. 3 agenti di polizia amministrativa della AMT S.p.A. di Genova.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 13 della legge regionale n. 19/2003 dei sottoindicati agenti di polizia amministrativa:

D'Adamo Pietro matricola reg. n. 99  
Fasce Domenico matricola reg. n. 301  
Guerra Carlo matricola reg. n. 308

- il Direttore d'Esercizio della AMT SpA di Genova, ai sensi di quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del 23 febbraio 1989, provvederà a ritirare la tessera e la placca di riconoscimento dei predetti agenti;
- il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE

Carlo Maggi

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2282

**Iscrizione della Cooperativa Sociale  
"L'Airone - Piccola società cooperativa sociale e di servizi a responsabilità limitata" - Imperia - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 10 giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "L'Airone -

Piccola società cooperativa sociale e di servizi a responsabilità limitata" - Via Amendola 48 - 18100 Imperia all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 227, sezione A, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE

Matilde Dellacasa

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2283

**Iscrizione della Cooperativa sociale  
"Golfo del Tigullio - Piccola Cooperativa Sociale a r.l." - Genova - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "Golfo del Tigullio - Piccola Cooperativa Sociale a r.l." - Via Cornigliano, 56/2 - 16152 Genova all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 228, sezione B, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE

Matilde Dellacasa

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2284

**Iscrizione della Cooperativa sociale  
"Premiata ditta Luigi Massoero Società  
cooperativa sociale a responsabilità  
limitata - ONLUS" - Genova - all'Albo  
regionale delle Cooperative sociali di  
cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 10 giu-  
gno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "Premiata ditta Luigi Massoero Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - ONLUS" - Vico della Posta Vecchia, 12/r - 16124 Genova all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 229, sezione B, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;
- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE  
Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2285

**Iscrizione della Cooperativa sociale  
"Santa Lucia - Società Cooperativa So-  
ciale a r.l." - Genova - all'Albo regionale  
delle Cooperative sociali di cui all'art. 2  
della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "Santa Lucia - Società Cooperativa Sociale a r.l." - Via XX Settembre 12/4 - 16121 Genova all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 230, sezione A, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;
- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE  
Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2286

**Iscrizione della Cooperativa sociale  
"Gulliver Piccola Soc. coop. a r.l." -  
Borghetto di Vara (SP) - all'Albo re-  
gionale delle Cooperative sociali di  
cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giu-  
gno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "Gulliver piccola Soc. coop. a r.l." - Via Nazionale, 1 - 19020 Borghetto di Vara (SP) all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 231, sezione A, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;
- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE  
Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2287

**Iscrizione della Cooperativa sociale  
"Il Bosco - piccola società cooperativa  
sociale a responsabilità limitata" -  
Arenzano (GE) - all'Albo regionale  
delle Cooperative sociali di cui all'art.  
2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "Il Bosco - piccola società cooperativa sociale a responsabilità limitata" - Via Torino, 12 - 16011 Arenzano (GE) all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 232, sezione A, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;
- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE  
Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2288

**Iscrizione della Cooperativa sociale "Tria  
Service Cooperativa Sociale - Società  
Cooperativa a Responsabilità Limitata"  
- Savignone (GE) - all'Albo regionale del-  
le Cooperative sociali di cui all'art. 2 del-  
la l.r. n. 23 del 1° giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "IRIA Service Cooperativa Sociale - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata" - Via Francesco Strata 15/C - Savignone (GE) all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 233, sezione B, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;
- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE  
Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2289

**Iscrizione della Cooperativa sociale  
"VIS - Valorizziamo l'impegno sociale  
- Società Cooperativa sociale" - Geno-  
va - all'Albo regionale delle Coopera-  
tive sociali di cui all'art. 2 della l.r. n.  
23 del 1° giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "VIS - Valorizziamo l'impegno sociale - Società cooperativa sociale" - Calata Zingari - Campata 17 - 16126 all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 234, sezione A, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;
- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE  
Matilde Dellacasa



**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2290

**Iscrizione della Cooperativa sociale  
"La Quercia - Piccola Società Coope-  
rativa Sociale a r.l." - Genova - all'Albo  
regionale delle Cooperative sociali di  
cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giu-  
gno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "La Quercia - Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l." - Via Imperiale n. 41 - 16143 Genova all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 235, sezione B, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;
- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE  
Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2291

**Iscrizione della Cooperativa sociale "Il  
Sole piccola società cooperativa sociale  
a responsabilità limitata" - Arma di Tag-  
gia (IM) - all'Albo regionale delle Coe-  
perative sociali di cui all'art. 2 della l.r.  
n. 23 del 1° giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "Il Sole piccola società cooperativa sociale a responsabilità limitata" - Via S. Francesco 199 - Arma di Taggia (IM) all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 236, sezione B, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;
- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE  
Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2292

**Iscrizione della Cooperativa sociale  
"C.S.P. Cooperativa Sociale a respon-  
sabilità limitata - Onlus" - Sestri Le-  
vante (GE) - all'Albo regionale delle  
Cooperative sociali di cui all'art. 2 del-  
la l.r. n. 23 del 1° giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "C.S.P. Cooperativa Sociale a responsabilità limitata - Onlus" - Via Nazionale 530/a - 16039 Sestri Levante (GE) all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 237, sezione A, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;
- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE  
Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2293

**Iscrizione della Cooperativa sociale  
"Madonna dell'Orto Cooperativa sociale a r.l." - Carro (SP) - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "Madonna dell'Orto Cooperativa sociale a r.l." - Frazione Cerreta di Carro - 19012 Carro (SP) all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 238, sezione A, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;
- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE  
Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2294

**Iscrizione della Cooperativa sociale  
"Cooperativa sociale scolastica Gianelli società cooperativa a responsabilità limitata" - Brugnato (SP) - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "cooperativa sociale scolastica Gianelli società cooperativa a responsabilità limitata" - Via Sacro Cuore 17 - 19020 Brugnato (SP) all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 239, sezione A, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;
- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE  
Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2295

**Iscrizione della Cooperativa sociale  
"Padre G. Semeria Cooperativa Sociale a r.l. - O.n.l.u.s." - Monterosso al Mare (SP) - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "Padre G. Semeria Cooperativa Sociale a r.l. - O.n.l.u.s." - Via Padre G. Semeria 35 - Monterosso al Mare (SP) all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 240, sezione A, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;
- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE  
Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2296

**Iscrizione della Cooperativa sociale  
"Delta-Mizar cooperativa sociale on-  
lus-società cooperativa a responsabi-  
lità limitata" - Camporosso (IM) -  
all'Albo regionale delle Cooperative  
sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23  
del 1° giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "Delta-Mizar cooperativa sociale onlus - società cooperativa a responsabilità limitata" - Via Braie, 300/A - Camporosso (IM) all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 241, sezione B, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;
- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE

Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2297

**Iscrizione della Cooperativa sociale  
"Crescenza Perez Cooperativa Sociale  
a r.l." - Carro (SP) - all'Albo regionale  
delle Cooperative sociali di cui all'art.  
2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "Crescenza Perez Cooperativa Sociale a r.l." - Loc. Cerreta di Carro - Carro (SP) all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 242, sezione A, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;
- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE

Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2298

**Iscrizione della Cooperativa sociale  
"Nostra Signora di Montecarrà - Pic-  
cola Società Cooperativa Sociale a r.l.  
- Onlus" - Rocchetta di Vara (SP) -  
all'Albo regionale delle Cooperative  
sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23  
del 1° giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "Nostra Signora di Montecarrà - Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l. - Onlus" - Piazza Marconi, 21 - 19020 Rocchetta di Vara (SP) all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 243, sezione B, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;
- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE

Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2299

**Iscrizione del Consorzio "Monsignor Luciano Ratti Consorzio Cooperativo Sociale a r.l." - Rocchetta di Vara (SP) - all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

l'iscrizione del consorzio "Monsignor Luciano Ratti Consorzio Cooperativo Sociale a r.l." - Via S. Antonio, 35 - 19020 Rocchetta di Vara (SP)" all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 244, sezione C, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge regionale n. 23/1993.

IL DIRIGENTE

Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2300

**Iscrizione della Cooperativa sociale "Caterina Podestà Cooperativa sociale a r.l." - Carro (SP) - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "Caterina Podestà Cooperativa sociale a r.l." - Località

Cerreta - Carro (SP) all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 245, sezione A, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE

Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

22.10.2003

N. 2301

**Iscrizione della Cooperativa "Andrea - Il fiore del biologico - Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l. - Onlus" - Rocchetta di Vara (SP) - all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della l.r. n. 23 del 1° giugno 1993.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di iscrivere la cooperativa sociale "Andrea il fiore del biologico - Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l. - Onlus" - Via S. Antonio, 35 - 19020 Rocchetta di Vara (SP) all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 246, sezione B, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;

- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE

Matilde Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

28.10.2003

N. 2360

**Assegnazione contributi previsti dalla l.r. n. 23/1993 in favore della cooperazione sociale per mutui agevolati per programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose - Anno 2003 - Euro 50.000,00.**

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 1<sup>o</sup> giugno 1993, n. 23 "Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale";

Considerato che la l.r. n. 23/1993, al fine di sostenere le capacità operative della cooperazione sociale, prevede all'art. 15 un sistema articolato di interventi fondato su incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegno e sviluppo del settore e specifici in favore di singole iniziative e, in particolare, il comma 3 dell'articolo sopraindicato e segnatamente la lettera d) prevede interventi per mutui agevolati finalizzati a programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5579 del 30 dicembre 1997 con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per finanziare iniziative di investimento e sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi ed è stato avviato il rapporto convenzionale con il consorzio "Cooperfidi Soc. coop. a r.l." con sede in Genova - Via XX Settembre 12/2 C, con il quale è stata stipulata in data 19 gennaio 1998 la Convenzione per la gestione del suddetto fondo di rotazione;

Acquisito il parere di competenza della Commissione regionale per la cooperazione sociale, espresso nella seduta del 17 settembre 2003, relativamente all'utilizzazione dello stanziamento di Euro 200.000,00 disponibile sul capitolo 5967 del bilancio di previsione 2003 "Contributi per accedere alle agevolazioni creditizie in favore delle cooperative sociali e/o loro consorzi", in base al quale la somma di Euro 50.000,00 è stata destinata a finanziare le presenti iniziative di investimento e sviluppo, attraverso mutui agevolati,

e il restante importo di Euro 150.000,00 è stato destinato per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario nel credito di esercizio delle cooperative sociali;

Vista la l.r. 26 marzo 2002, n. 15 "ordinamento contabile della Regione Liguria";

DECRETA

per i motivi in premessa specificati:

- di assegnare al consorzio "Cooperfidi Soc. coop. a r.l." con sede in Genova - Via XX Settembre 12/2 C, codice fiscale n. 02407510102 la somma di Euro 50.000,00 per l'erogazione alle cooperative sociali e/o loro consorzi iscritte all'Albo regionale dei contributi diretti a finanziare iniziative di investimento e sviluppo attraverso il Fondo di rotazione di cui all'art. 18 della l.r. n. 23/1993, secondo le modalità fissate dall'apposita Convenzione e dal decreto P.G.R. n. 9/1998 "Criteri e modalità di organizzazione e gestione del Fondo di rotazione per finanziare iniziative di investimento e sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi" e successive modificazioni;
- di dare atto che il citato consorzio si atterrà alle modalità di erogazione e di rendicontazione che sono fissate dalla Convenzione;
- di impegnare a favore del consorzio "Cooperfidi Soc. Coop. a r.l." con sede in Genova - Via XX Settembre, 12/2 C - codice fiscale n. 02407510102 la somma di Euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 86, comma 5, della l.r. 15/02 e dell'art. 79 della l.r. n. 42/1977 e successive modificazioni, sul cap. 5967 "Contributi per accedere alle agevolazioni creditizie in favore delle cooperative sociali e/o loro consorzi" del bilancio di previsione 2003, che presenta la necessaria disponibilità;
- di liquidare contestualmente la somma di Euro 50.000,00, come dall'impegno sopra assunto, autorizzando il Servizio Ragioneria a provvedere all'emissione del mandato di pagamento a favore di Cooperfidi sul c/c n. 58560/80 - ABI 6175 - CAB 1400 presso la Banca CA.RI.GE, sede di Genova;
- di disporre il presente decreto sia pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione Liguria, ai sensi dell'art. 4, lett. b) della l.r. 28/12/1988, n. 75.

IL DIRIGENTE  
Matilde Dellacasa

---



---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SOLIDARIETÀ E  
COOPERAZIONE SOCIALE**

28.10.2003

N. 2361

**Assegnazione contributi previsti dalla l.r. n. 23/1993 in favore della cooperazione sociale per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario nel credito di esercizio - Anno 2003 - Euro 150.000,00.**

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 1<sup>o</sup> giugno 1993 n. 23 in materia di promozione e sviluppo della cooperazione sociale;

Considerato che la l.r. n. 23/1993 al fine di sostenere le capacità operative della cooperazione sociale individua all'art. 15 un sistema articolato di interventi, fondato su incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegno e sviluppo del settore e specifici in favore di singole iniziative e che, in particolare, il comma 3 del citato art. 15 prevede alla lett. c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario nel credito di esercizio delle cooperative sociali;

Rilevato che il capitolo 5967 "Contributi per accedere alle agevolazioni creditizie in favore delle cooperative sociali e/o loro consorzi" del bilancio di previsione 2003, prevede uno stanziamento di Euro 200.000,00 per gli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lett. c) e d);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4737/1995, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti giuridici, amministrativi e finanziari tra la Regione e il consorzio "Cooperfidi Soc. coop. a r.l." per la gestione del fondo per l'erogazione di contributi in conto interesse alle cooperative sociali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. c) della l.r. n. 23/1993;

Considerato che la Convenzione tra Regione e Cooperfidi è stata stipulata in data 12 febbraio 1996 e successivamente modificata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 5264/1997 e n. 899/1998;

Acquisito il parere di competenza della Commissione regionale per la cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), espresso favorevolmente nella seduta del 17 settembre 2003, relativamente all'utilizzazione della somma di Euro 200.000,00 disponibile sul citato capitolo di bilancio 5967, in base al quale sono assegnati Euro 150.000,00 per l'abbattimento dei tassi di interesse (l.r. 23/1993, art. 15, comma 3, lett. c)) e Euro 50.000,00 per il Fondo di rotazione (l.r. 23/1993, art. 15, comma 3, lett. d) e art. 18);

Vista la l.r. 26 marzo 2002, n. 15 "ordinamento contabile della Regione Liguria";

DECRETA

per i motivi in premessa specificati:

- di assegnare al consorzio Cooperfidi la somma di Euro 150.000,00 per l'erogazione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario nel credito di esercizio delle cooperative sociali iscritte all'Albo regionale, secondo le modalità fissate dall'apposita Convenzione e dall'allegato Regolamento;
- di dare atto che il citato consorzio si atterrà alle modalità di erogazione e di rendicontazione, che sono fissate dalla Convenzione;
- di impegnare a favore del consorzio "Cooperfidi - Soc. coop. a r.l." con sede in Genova - Via XX Settembre, 12/2 C - codice fiscale n. 02407510102 la somma di Euro 150.000,00 ai sensi dell'art. 86, comma 5, della l.r. 15/02 e dell'art. 79 della l.r. n. 42/1977 e successive modificazioni, sul cap. 5967 "Contributi per accedere alle agevolazioni creditizie in favore delle cooperative sociali e/o loro consorzi" del bilancio di previsione 2003, che presenta la necessaria disponibilità;
- di liquidare contestualmente la somma di Euro 150.000,00 come dall'impegno sopra assunto, autorizzando il Servizio Ragioneria a provvedere all'emissione del mandato di pagamento a favore di Cooperfidi - c/c n. 220210

- ABI 1005 - CAB 1400 presso la Banca Nazionale del Lavoro - Largo E. Lanfranco - 16121 Genova;

- di disporre che il presente decreto sia pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 4, lett. b) della l.r. 28/12/88, n. 75.

IL DIRIGENTE  
Matilde Dellacasa

---



---

**DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO PROVINCIALE  
DI GENOVA**

15.10.2003

N. 47

**Variante di aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi dell'art. 23 della L.U.R. n. 36/1997 e s.m.i. finalizzata all'introduzione di integrazioni all'art. 11 delle relative Norme di Attuazione "Disciplina del sistema del Verde a livello Provinciale".**

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica, riferisce quanto segue:

Premesso che:

L'art. 20, 1° comma, lett. e) punto 1, della Legge Urbanistica regionale n. 36/1997 e s.m. stabilisce che uno dei contenuti strutturali del PTC provinciale è costituito dalla definizione dell'organizzazione complessiva del sistema del verde a livello provinciale, da individuarsi con specifico riferimento alla struttura insediativa in generale ed, in particolare, alle strutture urbane ad alta densità abitativa, sulla base dell'articolazione del territorio provinciale negli ambiti individuati con lo stesso PTC.

A tal fine, mediante le analisi svolte per la redazione della Descrizione Fondativa del Piano e le conseguenti sintesi interpretative, nonché

sulla scorta di una specifica e puntuale ricognizione circa la dislocazione del sistema insediativo provinciale articolata per aree geografiche, la determinazione del fabbisogno di aree per la costituzione di parchi urbani territoriali e la dislocazione delle risorse disponibili per la costituzione del sistema del verde con riferimento ai vigenti strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica (PTCP, SUG/PUC, pSIC), è stato delineato un assetto del Sistema del Verde a livello provinciale, caratterizzato dai seguenti profili costitutivi:

1. Sistema formato da aree in grado di rappresentare l'intera gamma delle configurazioni in cui l'elemento naturalistico vegetazionale, agrario e di qualificazione botanica e paesistica si manifesta ed è reso disponibile, sia agli effetti dell'equilibrio ecologico del territorio, sia agli effetti del suo utilizzo agrario, sia agli effetti della fruizione collettiva che, infine, anche ai soli effetti contemplativi e dell'attenuazione dei fenomeni di pressione determinati dalle alte concentrazioni urbane; tale sistema è infatti formato da:

- parchi urbani - PU - del vigente Piano Paesistico regionale;

- siti dichiarati di importanza comunitaria, pSIC;

- parchi urbani territoriali previsti dai vigenti strumenti e piani urbanistici comunali;

- aree verdi strutturate di pausa e cornice, all'interno o a contorno delle aree urbane;

- aree rurali libere nel sistema urbano;

- ambiti fluviali.

2. Sistema dislocato all'interno di quegli Ambiti Territoriali del PTC caratterizzati da una prevalente connotazione urbana, ove maggiore è la concentrazione di popolazione e dove, quindi, maggiore è la domanda di verde per la rigenerazione ecologica e l'attenuazione della pressione insediativa, di rapida ed immediata fruizione, a fronte di rilevanti risorse ambientali e paesistiche presenti nel territorio provinciale, ma distanti dalle aree urbane e, dunque, meglio confacenti alle attività agrosilvo-pastorali ed al correlativo sviluppo delle comunità montane;

3. Sistema disciplinato con una normativa in grado, da un lato, di preservare la disciplina territoriale ed urbanistica vigente, e, dall'altro, di garantire, mediante prescrizioni integrative della predetta disciplina urbanistica, la tutela delle risorse ambientali, paesistiche, agrarie e vegetazionali presenti nelle diverse componenti che compongono il Sistema in argomento.

Il Sistema così configurato è stato, dunque, debitamente rappresentato nel Capitolo 6 della Struttura del PTC e disciplinato dall'art. 11 delle relative Norme di Attuazione.

In particolare la sua dislocazione interessa tutti gli Ambiti Territoriali della costa (1.1 - Riviera a Ponente, 1.3 - Genova, 1.8 - Paradiso, 2.1 - Golfo, 2.2 - Entella, 2.3 - Petronio) e quelli relativi alle principali vallate interne, ove sono dislocati gli insediamenti urbani e produttivi principali (1.2 - Stura, 1.4 - Polcevera, 1.5 - Scrivia, 2.4 - Fontanabuona), rispondendo, così, al requisito della costituzione di un sistema integrato con le aree urbane a più alta densità abitativa.

Quantitativamente il Sistema del Verde tutela, agli effetti della correlativa disciplina del PTC, 11.541 ha del territorio provinciale (pari al 6,30% della sup. terr.) e, di questi, 1.639 ha sono stati introdotti ex novo dallo stesso PTC, in quanto provenienti da assetti urbanistici privi di efficaci livelli di tutela nel senso qui indicato.

Considerato che:

L'obiettivo della conservazione dell'attuale organizzazione del Sistema è garantito, oltreché dall'aver selezionato aree in larga parte già sottoposte a vincoli e ad azioni di tutela paesistica ed ambientale, da un'apposita disciplina volta a tutelare, specificatamente, gli assetti vegetazionali esistenti, in quanto rappresentativi del valore che qualifica le aree che compongono il Sistema, con divieto, quindi, di abbattimento delle alberature di alto fusto e delle altre essenze pregiate presenti, nonché di tutela e recupero delle configurazioni agrarie nelle aree rurali libere comprese nei tessuti urbani, così come meglio specificato all'art. 11 delle Norme di Attuazione del PTC.

A seguito dell'applicazione di tale disciplina, è emersa, in generale, una positiva efficacia della norma per quanto riguarda non solo la tutela,

ma anche l'indirizzo alla progettazione di interventi che ricadono in aree comprese nel Sistema, per la cui fattibilità è risultata essenziale un'attenta considerazione delle alberature esistenti ai fini della loro conservazione, salvo casi marginali di spostamento e abbattimento/sostituzione, consentiti dalla stessa norma e, comunque, preordinati alla riqualificazione degli assetti vegetazionali od al superamento di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Tale efficacia è stata garantita, in particolare, dalle disposizioni di cui al citato art. 11, comma 7, che stabilisce, infatti, che:

– “Qualora per la realizzazione degli interventi consentiti dalla disciplina urbanistica comunale, sia necessario procedere all'abbattimento di alcune alberature, soggette alla disciplina di cui al precedente 6° comma, è consentito, preferibilmente, lo spostamento delle medesime alberature o, in sub ordine e sulla base di una specifica perizia, la loro sostituzione con esemplari della stessa specie o di quelle indicate dalla disciplina dell'Assetto Vegetazionale del PTCP e di dimensioni congruenti a quelle esistenti, previa predisposizione del progetto di riorganizzazione e miglioramento, quantitativo e qualitativo, dell'assetto vegetazionale, agro-vegetazionale ed idrogeologico delle aree interessate, da approvarsi, unitamente all'intervento ammesso dalla disciplina urbanistica comunale, mediante il ricorso alla procedura di Conferenza di Servizi, nell'ambito della quale è acquisito il parere della Provincia in ordine alla verifica dell'ammissibilità degli stessi interventi rispetto alle finalità della disciplina qui definita.”

Il ricorso alla Conferenza di Servizi per l'acquisizione del parere della Provincia, è stato, dunque, previsto per garantire una efficace azione gestione del PTC, con riferimento ad uno dei suoi principali contenuti strutturali.

Riscontrato che:

La disciplina del Sistema del Verde di cui al richiamato art. 11 delle Norme di Attuazione del PTC, così come è formulata, non contempla, per contro, quei casi in cui l'obiettivo dell'intervento da effettuarsi nelle aree comprese nel Sistema, ed in particolare in quelle di cui al comma 6, lett b) - Aree verdi strutturate di pausa e cornice -, sia quello del restauro e della riqualificazione



dell'assetto vegetazionale delle medesime aree, per quanto riguarda, sia sistemazioni storiche che si intendono riportare ad un assetto originario, sia aree di tipo naturalistico, nelle quali si sono prodotti processi di degrado delle specie arboree, con l'introduzione spontanea di specie infestanti, ovvero si intenda conseguire un migliore livello di fruizione pubblica.

In questi casi, che rientrano pressoché esclusivamente nella tipologia delle predette "Aree verdi strutturate di pausa e cornice", specie se di proprietà pubblica o da vincolare all'uso pubblico, una rigida conservazione delle alberature comunque esistenti potrebbe risultare, addirittura, contraddittoria con la finalità che sono state poste alla base della disciplina del Sistema del Verde, impedendo l'accrescimento del valore delle sistemazioni a verde che le Amministrazioni pubbliche intendono perseguire.

Valutato che:

Per superare tale limite della norma così come attualmente formulata e per le finalità dianzi indicate, si rende, pertanto, necessario integrare l'articolo 11 delle Norme di Attuazione del PTC con una specifica disposizione che stabilisca le condizioni, i requisiti e le modalità per effettuare operazioni di restauro e di riqualificazione delle "Aree verdi strutturate di pausa e cornice", di cui al già citato comma 6, lett. b), del seguente tenore:

9. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 6, lett. b) ed alle successive disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nel caso di interventi tali da garantire comunque l'obiettivo del restauro e della riqualificazione dell'assetto vegetazionale delle aree verdi strutturate di pausa e cornice di proprietà pubblica o vincolate all'uso pubblico e destinate al verde alberato urbano, è consentita anche l'integrale riorganizzazione della dislocazione e della varietà delle alberature di alto fusto esistenti mediante le necessarie operazioni di abbattimento e ripiantumazione, sulla base di un progetto definitivo di assetto del verde esteso all'intera area, redatto sulla scorta di un apposito studio che ne delinei gli eventuali caratteri storici e le evoluzioni della configurazione dell'assetto vegetazionale ed i caratteri peculiari sotto il profilo botanico, tale da garantire l'obiettivo della restituzione di una configurazione dell'assetto vegetazionale nel complesso dell'intera area delimitata dal Piano: qualora il progetto dianzi

prescritto sia predisposto unitamente al progetto degli interventi consentiti dalla disciplina urbanistica comunale, lo stesso è approvato mediante il ricorso alla procedura di Conferenza di Servizi, nell'ambito della quale è acquisito il parere della Provincia in merito alla verifica sia della rispondenza delle finalità dell'intervento alla disciplina qui definita e, quindi, al mantenimento delle caratteristiche dell'area per le finalità sottese al Sistema del Verde di livello provinciale, sia delle garanzie offerte al concreto raggiungimento del risultato.

Accertato che:

La variante al PTC provinciale sopra rappresentata è riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 23 - comma 1 - della Legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s.m.i., e come tale soggetta alla procedura di approvazione indicata ai commi 1 e 2 del medesimo art. 23, in quanto integra un complesso di disposizioni già contenute nel Piano, rispetto alle quali introduce alcune specificazioni, nel rispetto delle linee e dei contenuti del Piano segnatamente individuati al Capitolo 6 della Struttura - Organizzazione del Sistema del Verde - come disciplinati all'art. 11 delle Norme di Attuazione;

Tale variante normativa, inoltre, prevede modalità di attuazione che risultano già contemplate al comma 7 del medesimo art. 11, che qui viene ampliato per le specifiche finalità qui introdotte, talché si configura come completamente della disciplina vigente.

La disciplina introdotta con la variante risulta, altresì, perseguire il principio di sussidiarietà fra i livelli di pianificazione contenuto nella L.R. 36/1997, in quanto con l'espressione del parere richiesto nell'ultima parte del 9° comma, la Provincia si assume la responsabilità di verificare sia la rispondenza degli interventi all'obiettivo primario di tutela dei valori espressi dalle aree ricadenti nella tipologia del verde strutturato di pausa e cornice, sia dell'effettiva garanzia di raggiungimento dei risultati per quanto attiene alla definitiva configurazione dell'assetto vegetazionale di nuovo impianto, anche in termini di messa a dimora, tutoraggio, manutenzione.

Che ai fini dell'approvazione della medesima variante, è stato acquisito il parere del Comitato Tecnico Urbanistico provinciale, ai sensi dell'art. 23 - 1° comma - della L.R. 36/1997, espresso fa-

vorevolmente nella seduta del 19 settembre 2003, nei termini contenuti nel relativo Voto n. 555, che si condividono ai fini dell'approvazione della ridetta variante al PTC.

Visto il parere del Direttore dell'Area 05 - Urbanistica e Pianificazione Generale e di Settore, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs n. 267/2000 in senso favorevole, come da allegato.

Esaminata dalla Commissione Consiliare competente II - Urbanistica e Pianificazione Territoriale, il cui parere si allega in estratto al presente provvedimento quale parte integrante.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato,

**DELIBERA**

- 1) di approvare la Variante di aggiornamento del vigente Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, ai sensi dell'art. 23 - commi 1 e 2 - della L.R. n. 36/1997, che integra

la disciplina del Sistema del Verde nei termini più sopra descritti e debitamente riportata nell'allegato Elaborato: "Art. 11 - Disciplina del Sistema de Verde a livello provinciale - (testo integrato con l'introduzione del comma 9" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di dare mandato alla competente Area 05 dell'espletamento degli adempimenti di legge conseguenti al presente provvedimento, in applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 2, e 22, commi 13 e 14, della predetta L.R. 36/1997 e s.m..

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
Mauro Cavelli

**IL SEGRETARIO GENERALE F.F.**  
Bruno Cervetto

(segue allegato)

**NORME di ATTUAZIONE del PIANO TERRITORIALE di COORDINAMENTO****Art. 11: Disciplina del Sistema del Verde a livello provinciale  
(Testo integrato con l'introduzione del comma 9)**

1. Il Sistema del Verde a livello provinciale è conformato e localizzato per potersi correlare direttamente, in termini di percezione e di fruizione, con le aree urbane a più elevata concentrazione abitativa e, comunque, al territorio insediato con i caratteri dell'organizzazione urbana.
2. La sua composizione e articolazione corrisponde, da un lato all'esigenza di esplicitare una diffusa azione di rigenerazione ecologica dell'ambiente, in grado quindi di permeare i sistemi insediativi specie se ad alta densità abitativa, dall'altro, all'esigenza di offrire possibilità di fruizione attiva del territorio secondo il modello dei parchi urbani territoriali, disciplinati dalla pianificazione urbanistica comunale.
3. Il Sistema del verde a livello provinciale è costituito dalle seguenti componenti:
  - a) I parchi urbani – PU - individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria;
  - b) Le aree terrestri ove sono state accertate rilevanti qualità bio – naturalistiche, comprese tra i Siti di Importanza Comunitaria di cui al D.M. 03.04.2000, la cui dislocazione sul territorio provinciale corrisponde al criterio di cui al precedente comma 1;
  - c) I parchi urbani territoriali previsti dalla pianificazione urbanistica comunale, la cui dislocazione corrisponde al criterio di cui al precedente comma 1;
  - d) Le aree verdi strutturate di pausa e cornice, come individuate nella Descrizione Fondativa del Piano – sub Sistema Insediativo - poste nel territorio urbanizzato o ai margini e costituenti momenti di interruzione nella continuità del tessuto edificato, caratterizzate da predominanti assetti vegetazionali, naturali od antropici, che concorrono a qualificazione del paesaggio urbano;
  - e) Le aree rurali libere nel sistema urbano, come individuate nella Descrizione Fondativa del Piano – sub Sistema Insediativo – intercluse o poste ai margini del tessuto urbano, costituenti momenti di attenuazione del sistema insediativo e corridoi ecologici;
  - f) Gli ambiti fluviali, come individuati nella Descrizione Fondativa del Piano – sub Sistema Insediativo – dislocati lungo i principali corsi d'acqua e costituenti elementi di interruzione del territorio insediato, ove sono ancora leggibili gli elementi costitutivi dell'ambiente fluviale, specie nell'assetto vegetazionale delle sponde.
4. Gli obiettivi che si intendono perseguire con il sistema del verde a livello provinciale sono, da un lato, quello della ricognizione e del coordinamento delle indicazioni estratte dagli atti e dagli strumenti della pianificazione territoriale che compongono il medesimo sistema, corrispondenti alle aree di cui al precedente comma 3, lett. a), b), mediante il rinvio alle pertinenti disposizioni normative e, dall'altro, quello di una specifica azione di tutela delle aree di cui al predetto comma 3, lett. c), d), e), f), attraverso la definizione di una apposita disciplina a carattere integrativo rispetto alla corrispondente disciplina urbanistica di livello comunale.
5. Per le aree individuate nell'apposita cartografia della Struttura del Piano – Sistema del Verde a livello provinciale –, di cui al comma 3, lett. a), b), si dispone il rinvio alla disciplina di seguito indicata:
  - a) Aree di cui al comma 3, lett. a) – PU - del PTCP - Assetto Insediativo - : rinvio alla disciplina di cui all'art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria.
  - b) Aree di cui al comma 3, lett. b) - Siti di Importanza Comunitaria - : rinvio alla disciplina di cui al D.P.R. 357/1997 ed alle misure regionali per evitare il degrado degli habitat e della perturbazione delle specie in esso comprese, in attuazione dell'art. 5 del medesimo D.P.R. 357/1997, così come disposte con D.G.R. 646 dell'8.06.2001;
6. Per le aree individuate nell'apposita cartografia della Struttura del Piano – Sistema del Verde a livello provinciale –, di cui al comma 3, lett. c), d), e), f), si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) Aree di cui al comma 3, lett. c) - Parchi urbani territoriali - : la disciplina contenuta negli strumenti e nei piani urbanistici comunali, è integrata con il divieto dell'abbattimento delle alberature di alto fusto e delle altre essenze pregiate presenti, specie se tipiche della zona secondo le indicazioni dettate per la tutela dell'Assetto Vegetazionale del PTCP, e con l'obbligo di realizzare, unitamente alla esecuzione degli interventi consentiti, un consistente miglioramento, quantitativo e qualitativo, dell'assetto vegetazionale delle aree interessate dagli interventi stessi; Qualora si debba procedere a varianti a detti strumenti e piani urbanistici comunali che determinino una modificazione, in senso riduttivo, delle aree destinate alla formazione dei parchi urbani territoriali compresi nel sistema del verde a livello provinciale, deve essere acquisito l'assenso da parte della Provincia, al fine della verifica della compatibilità di tali modificazioni rispetto alle pertinenti indicazioni del Piano qui disciplinate, secondo le pertinenti disposizioni di legge.

b) Aree di cui al comma 3, lett. d) – Aree verdi strutturate di pausa e cornice - la disciplina contenuta negli strumenti e nei piani urbanistici comunali, è integrata con il divieto dell'abbattimento delle alberature di alto fusto e delle altre essenze pregiate presenti, specie se tipiche della zona e secondo le indicazioni contenute nella disciplina dell'Assetto Vegetazionale del Piano Paesistico regionale, con l'obbligo di realizzare, unitamente alla esecuzione degli interventi consentiti dalla disciplina urbanistica comunale, un consistente miglioramento, quantitativo e qualitativo, dell'assetto vegetazionale e idrogeologico delle aree interessate dagli interventi ;

c) Aree di cui al comma 3, lett. e) – Aree rurali libere nel sistema urbano - : la disciplina contenuta negli strumenti e nei piani urbanistici comunali, è integrata con il divieto dell'abbattimento delle alberature di alto fusto e delle altre essenze, pregiate ed agrarie, presenti nelle aree, specie se tipiche della zona e secondo le indicazioni contenute nella disciplina dell'Assetto Vegetazionale del Piano Paesistico regionale, con l'obbligo di realizzare, unitamente alla esecuzione degli interventi consentiti dalla disciplina urbanistica comunale, un consistente miglioramento, quantitativo e qualitativo, dell'assetto agro-vegetazionale delle aree interessate dagli interventi, segnatamente, con il ripristino dei muri di fascia, ove esistenti e l'esecuzione delle opere per la regimazione delle acque superficiali ed il riassetto idrogeologico.

d) Aree di cui al comma 3, lett. f) – Ambiti fluviali - : negli ambiti fluviali, come individuati nella Descrizione Fondativa del PTC – sub Sistema Insediativo – non è consentita la realizzazioni di opere ed interventi che determinino la modificazione degli assetti morfologici e vegetazionali esistenti, ed in particolare la costruzione di muri e la formazione di terrapieni, l'abbattimento delle piante di alto fusto ed il taglio della vegetazione ripariale, fatta eccezione per le opere di protezione, sistemazione e riassetto idraulico espressamente previste o ammesse dai rispettivi piani di bacino.

7. Qualora per la realizzazione degli interventi consentiti dalla disciplina urbanistica comunale, sia necessario procedere all'abbattimento di alcune alberature, soggette alla disciplina di cui al precedente 6° comma, è consentito, preferibilmente, lo spostamento delle medesime alberature o, in sub ordine e sulla base di una specifica perizia, la loro sostituzione con esemplari della stessa specie o di quelle indicate dalla disciplina dell'Assetto Vegetazionale del PTCP e di dimensioni congruenti a quelle esistenti, previa predisposizione del progetto di riorganizzazione e miglioramento, quantitativo e qualitativo, dell'assetto vegetazionale, agro-vegetazionale ed idrogeologico delle aree interessate, da approvarsi, unitamente all'intervento ammesso dalla disciplina urbanistica comunale, mediante il ricorso alla procedura di Conferenza di Servizi, nell'ambito della quale è acquisito il parere della Provincia in ordine alla verifica dell'ammissibilità degli stessi interventi rispetto alle finalità della disciplina qui definita.

8. Il progetto, di cui al precedente comma 7, è corredato da un Atto Unilaterale d'Obbligo che stabilisca, a carico del soggetto attuatore degli interventi urbanistico-edilizi previsti, l'esecuzione delle sistemazioni per la riorganizzazione e miglioramento degli assetti vegetazionali sopra indicati, le congruenti garanzie finanziarie ed i termini per l'adempimento dei relativi impegni.

**9. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 6, lett. b) ed alle successive disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nel caso di interventi tali da garantire comunque l'obiettivo del restauro e della riqualificazione dell'assetto vegetazionale delle aree verdi strutturate di pausa e cornice di proprietà pubblica o vincolate all'uso pubblico e destinate al verde alberato urbano, è consentita anche l'integrale riorganizzazione della dislocazione e della varietà delle alberature di alto fusto esistenti mediante le necessarie operazioni di abbattimento e ripiantumazione, sulla base di un progetto definitivo di assetto del verde esteso all'intera area, redatto sulla scorta di un apposito studio che ne delinei gli eventuali caratteri storici e le evoluzioni della configurazione dell'assetto vegetazionale ed i caratteri peculiari sotto il profilo botanico, tale da garantire l'obiettivo della restituzione di una configurazione dell'assetto vegetazionale nel complesso dell'intera area delimitata dal Piano; qualora il progetto d'anzì prescritto sia predisposto unitamente al progetto degli interventi consentiti dalla disciplina urbanistica comunale, lo stesso è approvato mediante il ricorso alla procedura di Conferenza di Servizi, nell'ambito della quale è acquisito il parere della Provincia in merito alla verifica sia della rispondenza delle finalità dell'intervento alla disciplina qui definita e, quindi, al mantenimento delle caratteristiche dell'area per le finalità sottese al Sistema del Verde di livello provinciale, sia delle garanzie offerte al concreto raggiungimento del risultato.**

**DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA PROVINCIA  
DI IMPERIA**

24.10.2003

N. 123

**Comune di Sanremo. Variante al Piano Regolatore Generale di adeguamento degli standards urbanistici ai sensi dell'art. 29 della L.R. 24/1987, finalizzata al recupero ed alla conversione della stazione di trasformazione dell'energia elettrica di Baragallo ed all'inserimento di nuove volumetrie con destinazione a pubblici servizi.**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

omissis

DECRETA

A) è approvata la variante al Piano Regolatore Generale adottata dal Consiglio Comunale di Sanremo con deliberazione n. 30 del 26.06.2003, relativa all'adeguamento degli standards urbanistici ai sensi dell'art. 29 della L.R. 24/1987, finalizzata al recupero ed alla conversione della stazione di trasformazione dell'energia elettrica di Baragallo ed all'inserimento di nuove volumetrie con destinazione a pubblici servizi, costituita dai seguenti elaborati:

- a) Relazione Tecnica;
- b) Norme di Attuazione;
- c) Tavola U;
- d) Allegato fotografico;

B) il presente decreto sarà reso pubblico mediante:

- a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
- b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la

segreteria del Comune di Sanremo, a norma dell'art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica 1150/1942 e s.m.;

C) ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si da atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE

Avv. Gianni Giuliano

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Geom. Marcello Moraldo

**PROVINCIA DI GENOVA  
AREA 08 - AMBIENTE  
Ufficio Derivazioni acqua e  
Linee Elettriche**

La Ditta Barbalarga Silvia e Altri ha presentato in 25.10.96 istanza per concessione in sanatoria di derivazione acqua da una sorgente Rio delle Greuse in Comune di Vobbia per mod. 0,008 ad uso umano. Pratica n. D/4565.

IL DIRETTORE:

Dott. M. De Andreis

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  
DERIVAZIONE ACQUA E  
LINEE ELETTRICHE DELLA  
PROVINCIA DI GENOVA**

24.09.2003

N. 5518

**Corso d'acqua: Sub alveo T. Scrivia.  
Richiedente: Ditta Edilizia Ligure s.r.l. Domanda: in data 17.06.2003 di rinuncia alla concessione di derivazione acqua assentita con D.D.S.G.C. di Genova n. 38 in data 21.08.1990 a fa-**

**vore della stessa Ditta ad uso industriale in Comune di Ronco Scrivia. Pratica n. 2433.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art 1) - Salvi i diritti dei terzi è accordata alla ditta Edilizia Ligure S.r.l. la rinuncia alla concessione già assentita alla ditta medesima con Decreto del Dirigente del Servizio Provinciale del Genio Civile in Genova n. 38 in data 21.08.90, per derivare dal subalveo del Torrente Scrivia, in località Borgo Fornari del comune di Ronco Scrivia, mod. 0,10 (l/s 10) di acqua ad uso industriale, con l'obbligo per il rinunciatario al pagamento del canone sino alla scadenza dell'annualità in corso alla data di presentazione della domanda di rinuncia di cui trattasi.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. ssa Paola Fontanella

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

21.10.2003

N. 8002

**Torrente Teiro - Pozzo di subalveo denominato "T/6" - Domanda in sanatoria per concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile in Comune di Varazze. Richiedente: Comune di Varazze. Fascic. n. 486/01 - Rif. Prat. n. 2067/d.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

di concedere, in via di sanatoria e salvi i diritti dei terzi, al Comune di Varazze di derivare

moduli 0,30 (l/sec. 30) d'acqua ad uso potabile da un Pozzo - denominato "T/6" - in subalveo del Torrente Teiro in Comune di Varazze località S. Maria in Bethlem.

La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 15.06.1988 subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 10361 di repertorio in data 14.10.2003 - omissis.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

21.10.2003

N. 8015

**Richiedente: Società Comune di Savona. Oggetto: domanda intesa ad ottenere la concessione per un nuovo attraversamento in subalveo con condotta fognaria del rio Repuseno all'altezza dell'incrocio tra Via Padova Via Schiantapetto nel Comune di Savona - Pratica n. 79/03 cl. 013.003.001.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

Art. 1) di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il soggetto richiedente all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 10354 di repertorio in data 08.10.2003.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

21.10.2003

N. 8023

**Richidente: Società Comune di Savona. Oggetto: domanda intesa ad ottenere la concessione per l'adeguamento dell'attraversamento del Rio Quattro Stagioni in Loc. Legino del Comune di Savona nel Comune di Savona - Pratica n. 81/03 cl. 013.003.001.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

Art. 1) di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il Comune di Savona all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio n. 10355 di repertorio in data 08.10.2003.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

19.11.2002

N. 4444

**Richiedente: Comune di Borghetto S. Spirito. Istanza in data 21.03.2002 del Comune di Borghetto S. Spirito per ottenere la concessione demaniale per posa di condotta in subalveo acque bianche per la sistemazione di Via Montevideo. Pratica n. 52/02. Rif. 2512/C.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi del R.D. N. 523 del 25.7.1904 e fatti salvi i diritti dei terzi, ai soli fini idraulici, ad eseguire i lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato foglio di norme e prescrizioni tecniche che, allegato alla presente autorizzazione, ne fa parte integrante.

L'inizio dei lavori riguardanti le opere in oggetto potrà avvenire dopo l'assentimento della relativa concessione demaniale da parte della Provincia di Savona - Ufficio Gestione Amm.va Demanio idrico e dovranno essere ultimati entro anni 2 (due) decorrenti dalla data del predetto assentimento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

21.10.2003

N. 8035

**Richiedente: Società Comune di Savona. Oggetto: domanda intesa ad ottenere la concessione per l'attraversamento del Rio Ritorto in Loc. Fontanassa Comune di Savona mediante una tombinatura a sezione trapezia in C.A., da realizzarsi ai fini del collegamento stradale tra le vie "alla Rocca" e "Tisconi" nel Comune di Savona - Pratica n. 247/02 cl. 013.003.001.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il Comune di Savona

all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 10356 di repertorio in data 08.10.2003.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Ing. Adriano Faroppa

---

---



--